



Provincia di Ravenna

Settore Ambiente e Suolo

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4

Provvedimento n. 164

del 24/02/2006

Oggetto: Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento (linea TAPO) della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna.

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258. Legge regionale 21 aprile 1999 n.3, modificata dalla legge regionale 24.marzo 2000, n.22. Società Yara Italia S.p.A. - Stabilimento sito in Ravenna, via Baiona n.107/111.

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N. 161

Esatte L. 0,52

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento da cui risulta:

che con il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 43 del 31.01.2005 la Soc. Ecologia Ambiente S.r.l. di Ravenna è stata autorizzata allo scarico di acque reflue industriali contenenti anche "sostanze pericolose" provenienti dall'impianto di depurazione sito in via Baiona n. 182 - RA in acque superficiali;

che nell'impianto, strutturato su due linee denominate rispettivamente TAPI (trattamento acque inorganiche) e TAPO (trattamento acque organiche), vengono trattate acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle attività di trattamento rifiuti gestite dalla stessa Società oltre ad acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche prodotte da impianti terzi coinsediati nello stesso sito industriale multisocietario di via Baiona - Ravenna - e convogliate al trattamento tramite condotta diretta secondo lo schema riportato nella figura 1 allegata;

che sulla base del combinato disposto dall'art. 34, 4° comma e dall'art. 45, 2° comma, del D.L.gs n.152/99, per i flussi di acque reflue contenenti sostanze pericolose trattati in impianti centralizzati per lo scarico in comune delle acque provenienti da singoli impianti, restano salve le responsabilità di tutti i gestori interessati e possono essere individuati e regolamentati "scarichi parziali" per garantire un adeguato trattamento delle Sostanze Pericolose prima dello scarico finale.

che le acque reflue industriali cosiddette organiche, prodotte dagli impianti terzi coinsediati nello stabilimento multisocietario di via Baiona n. 107 - Ravenna, per alcune Aziende coinsediate sono convogliate all'impianto centralizzato di trattamento della Soc. Ecologia Ambiente (linea TAPO) tramite un sistema fognario individuale in cui sono individuati singoli punti di consegna ad Ecologia Ambiente srl per il trattamento e lo scarico finale;

che la Società Yara Italia S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Corsica n. 7, è in possesso dell'autorizzazione n. 274 del 06/05/2004 e successiva modifica, allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l. e provenienti dagli impianti gestiti nello stabilimento del sito multisocietario in Ravenna, via Baiona n.107;

che Il Sig. Massimo Baggini in qualità di titolare dello Stabilimento industriale di Ravenna, della Società YARA Italia S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Corsica n. 7, ha chiesto con nota del 16/07/2004, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue



industriali tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento TAPO della Società Ecologia Ambiente S.r.l., successivamente integrata con documentazione relativamente alla presenza di sostanze pericolose di cui all'art.34 del D.Lgs. n. 152/99 nello scarico;

che ai sensi di quanto previsto all'art. 34 del Dlgs n. 152/99 e s.m.i. il flusso di tali acque reflue è riconducibile alla fattispecie di "scarico parziale" di sostanze pericolose da sottoporre a regolamentazione ai limiti di batteria (piè d'impianto) nel punto di consegna al trattamento da parte della Soc. Ecologia Ambiente srl, secondo quanto previsto all'Allegato B del DM n. 367/03 in materia di scarichi di sostanze pericolose;

che dalla documentazione allegata alla domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico e dalle successive integrazioni risulta che:

a) l'attività svolta nel suddetto stabilimento della Soc. YARA Italia S.p.A. è relativa a produzione di fertilizzanti chimici e i cicli produttivi sono suddivisi in:

- 1) Impianti produzione Acido nitrico (impianti UHDE 1, UHDE 3, UHDE 4);
- 2) Impianti produzione fertilizzanti a base nitrato di ammonio (NAS solido e NAK in soluzione)
- 3) Impianti produzione fertilizzanti NPK contenenti nitrato di ammonio, fosforo e/o potassio

b) Le acque reflue originate dalla attività sono:

b.1) acque reflue industriali (cosiddette acque azotate), costituite dalle acque reflue dei vari processi produttivi, condense di vapore, acque reflue domestiche, acque inorganiche potenzialmente inquinate provenienti dall'area insacco e impianto NAS-NPK;

b.2) le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle superfici coperte e acque di raffreddamento inviate, tramite tubazione diretta - Linea 4, all'impianto TAPI di Ecologia Ambiente srl.

c) le acque reflue industriali di cui al punto b.1) sono conferite al trattamento nell'impianto centralizzato del sito multisocietario gestito dalla società Ecologia ambiente con una fognatura dedicata così come indicato nella figura 1 riportata nell'Allegato A (linea 2);

d) le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle superfici coperte e le acque di raffreddamento sono inviate tramite tubazione diretta, all'impianto TAPI di Ecologia Ambiente srl., con un'altra linea fognaria (linea 4) unitaria per tutto il sito multisocietario. Per questa tipologia di acque è stata presentata separatamente domanda di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali inorganiche cointestata fra tutte le ditte coinsediate dello stabilimento multisocietario del petrolchimico;

e) la rete fognaria di processo dove confluiscono le acque reflue industriali organiche (acque azotate) della Società YARA Italia presente nel sito multisocietario è ad uso esclusivo e di proprietà della stessa (denominata linea 2) e convoglia le acque reflue alla vasca di raccolta denominata S15 (isola 13) individuata come punto di consegna all'impianto centralizzato della Società Ecologia Ambiente unitamente alle acque di processo provenienti dall'impianto Texaco della Soc. Rivoira. Tale flusso è considerato non significativo. Dalla vasca S15 le acque reflue vengono rilanciate mediante tubazione dedicata alla Società Ecologia Ambiente per il trattamento chimico - fisico - biologico nella linea denominata TAPO;

f) le ditte coinsediate nel sito multisocietario e la Società Ecologia Ambiente s.r.l. hanno redatto e sottoscritto il "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate all'impianto centralizzato di trattamento della Società Ecologia Ambiente", che è stato presentato come parte integrante della domanda di autorizzazione.

Tale Regolamento, che viene assunto integralmente ai fini della regolamentazione degli scarichi parziali verso l'impianto di trattamento della Soc. Ecologia Ambiente, definisce le modalità operative, le competenze e la regolamentazione dei singoli flussi di scarico delle acque reflue industriali di ciascuna Società presente nel sito multisocietario del petrolchimico, l'identificazione dei pozzetti di prelievo al limite di batteria (pozzetti di consegna) e i valori limite di immissione che le acque reflue industriali devono rispettare per

l'accettazione all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l. oltre ai programmi di monitoraggio;

g) I flussi delle acque organiche, sono stati caratterizzati dai gestori degli impianti coinsediati ai limiti di batteria di ciascuno di essi in corrispondenza dei singoli pozzetti di consegna all'impianto centralizzato e sono stati sottoposti ad omologa da parte del gestore dell'impianto centralizzato valutando:

- i parametri di funzionamento dell'impianto e le capacità di abbattimento delle sostanze pericolose presenti nel flusso da trattare;
- vincoli per lo scarico finale dell'impianto di trattamento;

h) dalla verifica di omologa del flusso della Società YARA Italia S.p.A., prelevato nel punto ufficiale AS15 in vasca S15, è emersa la presenza di sostanze pericolose contenute nella Tabella 5 dell'allegato 5 del D.L.gs n.152/99, nella tabella 1 dell'allegato A del Decreto Ministeriale n.367/03 e nella Tabella 5 dell'Allegato alla Delib. Regionale n. 1053/03 (33 sostanze prioritarie Dir. 2000/60/CE), in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità. Le sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità sono indicate nella Tabella di cui all'allegato A del presente provvedimento. Nella corrente finale, inoltre, si evidenzia altresì la presenza del parametro Vanadio, non rintracciato negli scarichi parziali e nelle analisi delle materie prime.

che secondo quanto previsto nel Regolamento di cui al precedente punto f) e assumendo la dichiarazione della Soc. Ecologia Ambiente per cui sui flussi di acque organiche il sistema di depurazione della linea TAPO garantisce idonee rese di abbattimento per tutta una serie di sostanze pericolose, per ogni utente allacciato devono essere rispettati i limiti massimi di accettabilità definiti in sede di omologa salvo approfondimenti per alcuni parametri per cui sono disponibili solo dati di letteratura.

che la Sezione Provinciale dell'ARPA di Ravenna, Servizio Territoriale Distretto di Ravenna e Faenza, ha espresso, su richiesta di questa Provincia, parere favorevole con prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258 "Disposizioni correttive e integrative del D.L.vo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128";

VISTA la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", modificata dalla Legge Regionale 24 marzo 2000 n.22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n.3";

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al segretario Generale, che stabilisce che:
"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dello Statuto e dai Regolamenti";

SU proposta del responsabile del procedimento:

AUTORIZZA

ai sensi del D.L.vo n.152/99 e successiva modifica la Società Yara Italia S.p.A., avente sede legale in Milano, via Corsica n.7 ad effettuare lo scarico di acque reflue industriali contenenti "sostanze pericolose" di cui all'art.34 del D.L.vo n.152/99, provenienti dallo stabilimento ubicato nel sito multisocietario di Ravenna, via Baiona n. 107/111, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento centralizzato (linea denominata TAPO) della Società Ecologia Ambiente S.r.l., alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. lo scarico delle acque reflue industriali della Società YARA Italia S.p.A. al punto di consegna ai limiti di batteria dell'impianto centralizzato di Ecologia Ambiente srl è costituito da un flusso indifferenziato di acque di processo organiche (denominato acque azotate) contenenti "sostanze pericolose" in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità. Nella stessa fognatura insieme con le acque reflue della Società YARA Italia S.p.A., sono collettate anche le acque di processo organiche provenienti dall'impianto Texano della Società Rivoira ritenute poco significative.
Nello stesso sistema fognario che convoglia le acque industriali di processo possono altresì essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento di cui al successivo punto 6., provenienti dai cosiddetti well - point installati nelle aree di pertinenza della Società Yara Italia, all'interno del sito multisocietario in occasione di lavori di escavazione e/o bonifiche suoli.
2. il punto di consegna, verso l'impianto della Società Ecologia Ambiente S.r.l., è identificato nella vasca denominata S15 (punto di prelievo AS15) come indicato nella figura 1 allegata.
Lo scarico nel punto di consegna sopracitato è qualificato come "scarico parziale" di sostanze pericolose ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.152/99 e della Delibera regionale n.1053/03;
3. l'elenco delle "sostanze pericolose" presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento sono indicate nella Tabella riportata nell'Allegato A con i relativi limiti di rilevabilità da assumere. E' altresì regolamentato il parametro specifico Vanadio individuato in sede di omologa. Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli di ARPA, emerga la presenza di altre sostanze pericolose ovvero alcune non siano più rilevate, si deve provvedere all'aggiornamento della Tabella riportata nell'Allegato A fermo restando quanto previsto al successivo punto 4 relativamente ai limiti massimi ammissibili;
4. lo scarico delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, nel punto ufficiale di prelevamento denominato AS15, dovrà rispettare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose e per i parametri specifici previsti nell'omologa di accettazione del flusso stabilita dalla ditta con Ecologia Ambiente secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui al punto 6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore;
5. L'omologa con i limiti massimi di accettazione delle acque reflue industriali è parte integrante della presente autorizzazione, esclusivamente per i valori limite delle sostanze pericolose e del parametro specifico di cui sopra e viene allegata;
6. le condizioni definite con il "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti di trattamento della Società Ecologia Ambiente" con i relativi allegati, sottoscritto da tutte le Società interessate, vengono acquisite come parte integrante della presente autorizzazione. Copia originale del Regolamento vigente è depositata presso la Provincia e il Servizio Territoriale ARPA di Ravenna. Il Regolamento viene periodicamente sottoposto a revisioni e/o modifiche che devono essere comunicate alla Provincia e al Servizio ARPA sopracitato;
7. devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal Piano dei controlli contenuto nel Regolamento di cui al precedente punto 6. In particolare si deve procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel punto di consegna AS15 nella vasca

S15 (linea 2) secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nell'allegato 8 al Regolamento stesso.

8. Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere inviata ad ARPA - Servizio territoriale Distretto di Ravenna e Faenza - e alla Provincia una relazione riassuntiva relativa all'esito delle analisi svolte nell'anno precedente sul pozzetto di consegna;
9. Qualora dagli esiti degli autocontrolli analitici sia accertata la costante presenza in concentrazioni elevate, anche se dentro i limiti di omologa, di sostanze pericolose e/o di parametri specifici, si fa riserva di modificare i limiti massimi di accettabilità di cui al punto 4 anche a seguito degli approfondimenti che la ditta Ecologia Ambiente sta eseguendo relativamente alla capacità di abbattimento degli stessi all'impianto TAPO;
10. il punto ufficiale di prelievo ai fini del controllo va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. Il campionamento ufficiale sul punto AS15 nella vasca S15 viene effettuato tramite un prelievo di un campione medio nell'arco di 3 ore.
11. sul punto di prelievo AS15 nella vasca S15 deve essere installato un campionatore automatico entro marzo 2006. La misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo, all'interno dei limiti di batteria della Soc. Ecologia Ambiente, sull'ingresso alla linea TAPO. Sempre all'interno dei limiti di batteria della linea di trattamento TAPO la Soc. Ecologia Ambiente provvede, tramite campionatore automatico, al controllo delle sostanze pericolose;
12. **il punto di prelievo AS15 ai fini del controllo della qualità dello scarico è indicato nell'allegato B al presente provvedimento, e nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione di cui al punto successivo;**
13. la planimetria della rete fognaria denominata "Mappa guida nel campionamento degli scarichi liquidi di stabilimento (fogne di processo) Disegno RA-GB-1121-E-06000-A del 01.09.05, **allegata alla domanda costituisce parte integrante della presente autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo;**
14. ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi va comunicata a questa Provincia e all'ARPA;
15. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione alla Provincia e alla Sezione Territoriale ARPA competente;
16. la presente autorizzazione è **valida per i 4 anni dalla data di rilascio, e cioè dalla data del presente provvedimento. Un anno prima di tale scadenza deve essere richiesto il rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.45 comma 7, del D.L.vo n.152/99,**

Si dà incarico all'ARPA, Servizio Territoriale Distretto di Ravenna e Faenza, di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione e sul rispetto delle relative prescrizioni, trasmettendone gli esiti a questa Provincia.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E SUOLO
(Dott. *Stefano Naldi*)

PAGINA IN BIANCO


- altri
- Ine
- Gre
- Bor
- V
- Er
- Ec



Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico della ditta Yara Italia:

Sostanza pericolosa	Limite di rilevabilità
Arsenico	0.01 mg/l
Cadmio	0.001mg/l
Cromo totale	0.01 mg/l
Mercurio	0.0005 mg/l
Nichel	0.01 mg/l
Piombo	0.02 mg/l
Rame	0.01 mg/l
Selenio	0.005 mg/l
Zinco	0.02 mg/l
Solventi organici aromatici	0.001 mg/l
Solventi clorurati	0.005 mg/l
Idrocarburi totali	0.05 mg/l

FIGURA 1



PAGINA IN BIANCO

isegn
el ca
rocess

REGOLAMENTO

DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE DELLE ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE DELL'INSEDIAMENTO
MULTISOCIETARIO DI RAVENNA CONVOGLIATE AGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLA SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTE

ALLEGATO B

Disegno RSI N. RA-GB-1121-E-06000-A rev. 0 del 01.09.05 *“Mappa guida
al campionamento degli scarichi liquidi di Stabilimento (fogge di
processo)”*

PAGINA IN BIANCO


C
21



DIRA

4





TRATT. ACQUE
17

18

UNITA' 71

0
212 0
211

0
210

OPE
1

YARA

AS
15

OC
16

CUNICOLO H₂O PROCESSO ORGANICHE

TUBO #12" IN A.C. SUL PIPE RACK
RILANCIO H₂O PROCESSO AZOTATE

DN 300 ACC. INOX H₂O PROCESSO ORGANICH

DIRA
4

BORREGAARD

DMC
0
119

ECOFUEL

OC
12

13

RILANCIO H₂O PROCESSO CIECA
TUBO #4" ACC. INOX

OC
117

OC
101

PARATOIA

CUNICOLO H₂O DI PROCESSO ORGANICHE

VINAVIL

OC
17

A
313

VINAVIL
12

OC
113

POLIMERO

OC
114

C.R.S.

0
102

OC
115

MONOMERO

LINEA AEREA #6"

0
118

LINEA SU PIPE RACK #4"

CUNICOLO H₂O PROC

PAGINA IN BIANCO

C
E
F
F
C
F
A
M
S
B

S

An
Ca
Cr
Cr
Me
Nic
Pio
Rai
Sel
Zinc
Fer
Sol
Sol
Pes
Solv
Idro
Vana

(°) Il
l'aggi
(^) I
idraul

NOTA
ai lim

YARA

Ecologia

Scheda di omologa acque di processo organiche (azotate)

Società: YARA	u.m.	Valori dichiarati dalla Società		Valori d'accettazione	
		medio indicativo	massimo	valore massimo	Portata massima [kg/h]
Parametri contrattuali (^)					
Portata	m ³ /h	100	140	150	
S.S.	mg/l	50			
TKN	mg/l	100	500	500	15
N-NO ₂ ⁻	mg/l	1	3		
N-NO ₃ ⁻	mg/l	90	125		
COD	mg/l			<80	

Tab.3 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00

		7+8		
pH				
Azoto ammoniacale - NH ₄ ⁺	mg/l	100	500	500
P-PO ₄	mg/l	20	35	35
Fluoruri	mg/l	0,1	5	6
Olii e grassi	mg/l	1	10	20
Fe	mg/l	1	5	5
Al	mg/l	0,1	2	2
Mn	mg/l	0,12	1	2
Sn	mg/l		0,024	10
B	mg/l	0,18	1	2

SOSTANZE PERICOLOSE	Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00						
	A		Tab.1 - D.M. 367/03				
	B	Tab.5 - D.R. 1053/03					
	A	B	C	mg/l			
Arsenico				0,0125	0,4	0,5	
Cadmio				0,002	0,016	0,02	
Cromo totale				0,01	1,6	2	
Cromo esavalente	°			mg/l		0,2	
Mercurio				0,0003	0,004	0,005	
Nichel				0,01	1,6	2	
Piombo				0,007	0,16	0,2	
Rame				0,012	0,08	0,1	
Selenio				0,007	0,024	0,03	
Zinco				0,05	0,4	0,5	
Fenoli	°			mg/l		0,5	
Solventi organici aromatici				mg/l	0,16	0,2	
Solventi organici azotati	°			mg/l		0,1	
Pesticidi fosforati	°			mg/l		0,1	
Solventi clorurati	°			0,01		1	
Idrocarburi totali	°			0,2		5	
Parametri specifici							
Vanadio				0,014		0,02	

(°) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.

(^) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del flusso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente relativa alle acque di scarico in acque superficiali.

YARA		0	1 di 1	3 APR. 2005
Ecologia Ambiente Srl	Ing. Stefano Lago Ecologia Ambiente S.r.l.	Rev	Pag.	Data

PAGINA IN BIANCO






PAGINA IN BIANCO

ANNOTAZIONI DEL SETTORE / SERVIZIO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 24/02/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 24/02/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 147
Classificazione: 09-08-04 2007/11/0

del 02/03/2007

Oggetto: MODIFICAZIONI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO N.164 DEL 24/02/2006, RELATIVO A : "AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI "SOSTANZE PERICOLOSE", TRAMITE TUBAZIONE DIRETTA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO (LINEA TAPO) DELLA SOCIETÀ ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L., IN COMUNE DI RAVENNA"

DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, N.152. LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999 N.3, LEGGE REGIONALE N. 15/06. SOCIETÀ YARA ITALIA S.P.A. - STABILIMENTO SITO IN RAVENNA, VIA BAIONA N.107/111."

SETTORE TUTELA AMBIENTE


SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Reg. N. 116

Esatte L. 057

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE



VISTO che la Società Yara Italia S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Corsica n. 7,, è in possesso dell'autorizzazione n.164 del 24/02/2006, allo scarico di acque reflue industriali contenenti "sostanze pericolose" di cui all'art.34 del D.L.vo n.152/99, provenienti dallo stabilimento ubicato nel sito multisocietario di Ravenna, via Baiona n. 107, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento centralizzato (linea denominata TAPO) della Società Ecologia Ambiente S.r.l.;

VISTO il punto 5) delle prescrizioni della suddetta autorizzazione che stabilisce che la scheda di omologa acque di processo organiche, con i limiti massimi di accettazione delle acque reflue industriali, è parte integrante della autorizzazione stessa, esclusivamente per i valori limite delle sostanze pericolose e dei parametri specifici e viene allegata;

VISTO il punto 11) delle prescrizioni della suddetta autorizzazione che stabilisce che sul punto di prelievo AS15 nella vasca S15 deve essere installato un campionatore automatico entro marzo 2006. La misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo, all'interno dei limiti di batteria della Soc. Ecologia Ambiente, sull'ingresso alla linea TAPO. Sempre all'interno dei limiti di batteria della linea di trattamento TAPO la Soc. Ecologia Ambiente provvede, tramite campionatore automatico, al controllo delle sostanze pericolose;

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 16/10/2006, la Società Yara Italia S.p.A., ha trasmesso una nuova scheda di omologa aggiornata al 11/10/2006 e inoltre ha comunicato la nuova localizzazione del campionatore automatico installato sullo scarico A6.1 di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (acque di processo organiche azotate) tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento di Ecologia Ambiente s.r.l.;

VISTA la nota del 08/11/2006 con la quale il Servizio Territoriale ARPA distretto di Ravenna e Faenza ha preso atto di quanto comunicato dalla Società Yara Italia S.p.a., proponendo l'aggiornamento dell'autorizzazione n. 164 del 24/02/2006 sopraccitata.

DISPONE

1. di apportare al provvedimento n.164 del 24/02/2006, relativo a: "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento (linea TAPO) della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna. Società Yara Italia S.p.A. - Stabilimento sito in Ravenna, via Baiona n.107", le seguenti modificazioni:

La scheda di omologa acque di processo organiche, allegata al provvedimento n.164 del 24/02/2006, è **sostituita** con 1 a scheda di omologa aggiornata al 11/10/2006, allegata al presente provvedimento;

L'allegato B al provvedimento n.. 164 del 24/02/2006 , stralcio della "Mappa guida nel campionamento degli scarichi liquidi di stabilimento (fogne di processo) Disegno RA-GB-1121-E-06000-A del 01.09.05, è **sostituito** dall'allegato B al presente provvedimento , stralcio della "Mappa guida nel campionamento degli scarichi liquidi di stabilimento (fogne di processo) Disegno RA-GB-1121-E-06000-A , aggiornata al 12/06/2006;

NEL DISPOSITIVO

Ai punti 4 - 10 - 12 il punto di prelievo AS15 è **sostituito** dal punto di prelievo A6.1.

2. di confermare senza alcuna variazione, le disposizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione sopracitata.



DIRIGENTE DEL SETTORE
Dot. Stenib Naldi



Scheda di omologa acque di processo organiche (azotate)

Società: YARA	u.m.	Valori dichiarati dalla Società		Valori d'accettazione	
		medio indicativo	massimo	valore massimo	Portata massima [kg/h]
Parametri contrattuali (^)					
Portata	m ³ /h	90	160	180	
S.S.	mg/l	50			
TKN	mg/l	100	500	500	15
N-NO ₂ ⁻	mg/l	8	12		
N-NO ₃ ⁻	mg/l	130	300		
COD	mg/l		300	300	

Tab.3 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00

		7+9,5		7+9,5	
pH					
Azoto ammoniacale - NH ₄ ⁺	mg/l	160	500	500	
P-PO ₄	mg/l	20	35	35	
Fluoruri	mg/l	0,9	5	6	
Olii e grassi	mg/l	1	10	20	
Fe	mg/l	1	5	5	
Al	mg/l	0,5	1,5	2	
Mn	mg/l	0,2	1	2	
Sn	mg/l		0,024	10	
B	mg/l	0,6	1	2	

SOSTANZE PERICOLOSE	Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00						
	B		Tab.1 - D.M. 367/03				
	C			Tab.5 - D.R. 1053/03			
Arsenico	A	B		mg/l	0,0125	0,4	0,5
Cadmio	A	B	C	mg/l	0,002	0,016	0,02
Cromo totale	A	B		mg/l	0,01	1,6	2
Cromo esavalente	A			mg/l		0,2	0,2
Mercurio	A	B	C	mg/l	0,0003	0,004	0,005
Nichel	A	B	C	mg/l	0,01	1,6	2
Piombo	A	B	C	mg/l	0,007	0,16	0,2
Rame	A			mg/l	0,012	0,08	0,1
Selenio	A			mg/l	0,007	0,024	0,03
Zinco	A			mg/l	0,4	2	2
Fenoli	A			mg/l		0,4	0,5
Solventi organici aromatici	A			mg/l		0,16	0,2
Solventi organici azotati	A			mg/l		0,08	0,1
Pesticidi fosforati	A			mg/l		0,08	0,1
Solventi clorurati	A			mg/l	0,01	0,8	1
Idrocarburi totali	A			mg/l	0,2	4	5
Parametri specifici							
Vanadio				mg/l	0,014		0,02

(^) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del flusso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente relativa alle acque di scarico in acque superficiali.

YARA	 Stabilimento di DAVENIA Timbro e firma	0	1 di 1	11-ott-06
Ecologia Ambiente Srl	ECOLOGIA AMBIENTE s.r.l. Responsabile Tecnica Ing. Stefano Tondini	Rev	Pag.	Data

PAGINA IN BIANCO



ALLEGATO B

1	12/06/06	AGGIORNAMENTO POSIZIONE CAMPIONATORE H2O AZOTATE	MAIOLI		
REV.	DATA		DISEGN.	CONTR.	APPROV.
		Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A			
IMPIANTO:			ISOLA :		
PROGETTO:			COMM. N°:		
OGGETTO: MAPPA GUIDA NEL CAMPIONAMENTO DEGLI SCARICHI LIQUIDI DI STABILIMENTO (FOGNE DI PROCESSO)					
DITTA ESEC.:			RIF. ESEC.		
DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DISEGNO N.		
DANESI	DANESI	FRANCHI	RA-GB-1121-E-06000-A		
RAVENNA 01/09/05			SCALA	FOGLIO: 1	di: 1
 Aggiornamento di 02-GB-1121-E-05436-A rev.21			REV.	1	

FILE_GRAFICO: FOGNE_DI_PROCESSO_REV.1

PAGINE IN BIANCO



PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 02/03/2007, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 02/03/2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

Agenzia
Contrate

00014350 00006257 W0E13001
00000996 14/02/2006 11:38:13
0001-00009 BF0866F06C10330F



Provincia di Ravenna

Settore Ambiente e Suolo

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4



n. 63

del 23/01/2006

Oggetto: Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti "sostanze pericolose" unite ad acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna. Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152, modificato dal D.L.vo 18.08.2000, n.258. Legge Regionale 21.04.1999 n.3, modificata dalla L.R. 24.03.2000, n.22. Borregaard Italia S.p.A. – Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. – Ecofuel S.p.A. – Endura S.p.A. – Eni S.p.A. Divisone Refining & Marketing – Enipower S.p.A.- Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. – Ineos Vinyls Italia S.p.A. – YARA Italia S.p.A. – Polimeri Europa S.p.A. – Rivoira S.P.A. – Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. – Syndial S.p.A. – Vinavil S.p.A. – Coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico sito in Ravenna, via Baiona.

SETTORE TUTELA AMBIENTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Esatte L

0,52

IL RESPONSABILE

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento da cui risulta:

che con il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 43 del 31.01.2005 la Soc. Ecologia Ambiente srl di Ravenna è stata autorizzata allo scarico di acque reflue industriali contenenti anche "sostanze pericolose" provenienti dall'impianto di depurazione sito in via Baiona n. 182 – RA in acque superficiali;

che nell'impianto, strutturato su due linee denominate TAPI (trattamento acque inorganiche) e TAPO (trattamento acque organiche), vengono trattate acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle attività di trattamento rifiuti gestite dalla stessa Società oltre ad acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche prodotte da impianti terzi coinsediati nello stesso sito industriale multisocietario di via Baiona – Ravenna - e convogliate al trattamento tramite condotta diretta secondo le schema riportato nella figura 1 allegata;

che sulla base del combinato disposto dall'art. 34, 4° comma e dall'art. 45, 2° comma, del D.L. n.152/99, per i flussi di acque reflue contenenti sostanze pericolose trattati in impianti centralizzati per lo scarico in comune delle acque provenienti da singoli impianti, restano salve le responsabilità di tutti i gestori interessati e possano essere individuati e regolamentati "scarichi parziali" per garantire un adeguato trattamento delle Sostanze Pericolose prima dello scarico finale;

che le acque reflue industriali cosiddette inorganiche, unite ad acque meteoriche di dilavamento oltre ad acque domestiche, prodotte dagli impianti terzi coinsediati nello stabilimento multisocietario, sono convogliate all'impianto centralizzato di trattamento della Soc. Ecologia Ambiente (linea TAPI) tramite un sistema fognario unitario a cui tutti i coinsediati nello stabilimento multisocietario consegnano gli scarichi da trattare in diversi punti della rete assumendo la responsabilità condivisa della qualità dei reflui vettoriati nel punto finale del sistema fognario al punto di consegna ad Ecologia Ambiente srl;

che le Società interessate Borregaard Italia S.p.A. – Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. – Ecofuel S.p.A. – Endura S.p.A. – Eni S.p.A. Divisone Refining & Marketing – Enipower S.p.A.- Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. – Ineos Vinyls Italia S.p.A. – YARA Italia S.p.A. – Polimeri Europa S.p.A. – Rivoira S.P.A. – Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. – Vinavil S.p.A., coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico sito in Ravenna, via Baiona che convogliano le acque reflue



industriali cosiddette inorganiche unite a quelle meteoriche e di dilavamento e domestiche all'impianto di trattamento della Soc. Ecologia Ambiente srl condividono la responsabilità della qualità dei reflui vettoriati dal sistema fognario nel punto di consegna all'impianto di trattamento (linea denominata TAPI) della stessa Società Ecologia Ambiente S.r.l. e hanno chiesto, con nota del 03/03/2005, successivamente integrata, il rilascio dell'autorizzazione cointestata allo scarico delle acque reflue industriali inorganiche contenenti anche "sostanze pericolose" di cui all'art.34 del D.Lgs. n. 152/99 e acque meteoriche di dilavamento tramite tubazione diretta verso l'impianto della Soc. Ecologia Ambiente srl ;

che ai sensi di quanto previsto all'art. 34 del Dlgs n. 152/99 e s.m.i. il flusso di tali acque reflue è riconducibile alla fattispecie di "scarico parziale" di sostanze pericolose da sottoporre a regolamentazione ai limiti di batteria (piè d'impianto) nel punto di consegna al trattamento da parte della Soc. Ecologia Ambiente srl, secondo quanto previsto all'Allegato B del DM n. 367/03 in materia di scarichi di sostanze pericolose;

che dalla documentazione allegata alla domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico e dalla successiva integrazione risulta che:

1. Le acque reflue industriali inorganiche da scaricare verso l'impianto centralizzato della Soc. Ecologia Ambiente S.r.l. sono costituite da acque di processo cosiddette inorganiche, meteoriche di dilavamento oltre ad acque reflue domestiche;
2. La rete fognaria presente nel sito multisocietario del petrolchimico per l'allontanamento delle acque reflue indicate al punto 1. (denominata linea 4) è unitaria e le Società coinsediate condividono paritariamente la responsabilità del flusso di scarico verso l'impianto centralizzato della Soc. Ecologia Ambiente. La rete fognaria unitaria è gestita dalla Società consortile Ravenna Servizi Industriali (RSI), costituita fra i gestori coinsediati, e convoglia le acque reflue alla vasca di raccolta denominata S5 che viene assunto come punto di consegna del flusso cointestato ai limiti di batteria con l'impianto centralizzato. Dalla vasca S5 le acque reflue vengono rilanciate mediante tubazione dedicata alla Società Ecologia Ambiente S.r.l. (linea di trattamento denominata TAPI).
3. Le Società coinsediate e la Società Ecologia Ambiente S.r.l. hanno redatto e sottoscritto un "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate all'impianto centralizzato di trattamento della Società Ecologia Ambiente" che è stato presentato come parte integrante della domanda di autorizzazione.
Tale Regolamento, che viene assunto integralmente ai fini della regolamentazione degli scarichi parziali verso l'impianto di trattamento della Soc. Ecologia Ambiente, definisce le modalità operative, le competenze e la regolamentazione dei singoli flussi di scarico delle acque reflue industriali di ciascuna Società presente nel sito multisocietario del petrolchimico, l'identificazione dei pozzetti di prelievo al limite di batteria (pozzetti di consegna) e i valori limite di immissione che le acque reflue industriali devono rispettare per l'accettazione all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l. oltre ai programmi di monitoraggio.
4. I flussi delle acque inorganiche, meteoriche di dilavamento e domestiche sono stati caratterizzati dai gestori degli impianti coinsediati ai limiti di batteria di ciascuno di essi in corrispondenza dei singoli pozzetti di scarico nella rete fognaria unitaria e sono stati sottoposti ad omologa da parte del gestore dell'impianto centralizzato così come è stato sottoposto ad omologa il flusso indifferenziato per cui è stata richiesta l'autorizzazione cointestata nel punto di consegna corrispondente alla vasca S5;
5. dalla verifica di omologa del flusso comune delle Società coinsediate, prelevato nel punto ufficiale P22 nella vasca S5, è emersa la presenza delle sostanze pericolose contenute nella Tabella 5 dell'allegato 5 del D.L.gs n.152/99, nella tabella 1 dell'allegato A del Decreto Ministeriale n.367/03 e nella Tabella 5 dell'Allegato alla Delib. Regionale n. 1053/03 (33 sostanze prioritarie Dir. 2000/60/CE), in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità. Le sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità sono indicate nella Tabella di cui all'allegato A punto a) del presente provvedimento;



6. Secondo quanto previsto nel Regolamento di cui al precedente punto 3), assumendo la dichiarazione della Soc. Ecologia Ambiente per cui il flusso indifferenziato di acque reflue inorganiche, meteoriche e domestiche viene sottoposto a trattamento per l'abbattimento solo dei solidi sospesi, nel punto di consegna corrispondente alla vasca denominata S5 sono, in ogni caso rispettati, i valori limite previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del Dlgs n. 152/99 per tutti i parametri, comprese le sostanze pericolose, ad esclusione dei Solidi Sospesi totali (SS totali) che vengono abbattuti nella linea di trattamento denominata TAPI.

che la Sezione Provinciale dell'ARPA di Ravenna, Servizio Territoriale Distretto di Faenza, ha espresso, su richiesta di questa Provincia, parere favorevole con prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", modificato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258 "Disposizioni correttive e integrative del D.L.vo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128";

VISTA la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", modificata dalla Legge Regionale 24 marzo 2000 n.22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture -- Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n.3";

VISTO il Decreto Ministeriale 6 novembre 2003, n.367 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità dell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152", indica, tra l'altro, criteri e prescrizioni per le autorizzazioni allo scarico di sostanze pericolose in applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. 152/99;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053 indica, fra l'altro, indirizzi e criteri per la autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs. n.152/99;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 27 maggio 2004, che detta disposizioni interpretative e applicative relativamente al D.M. n.367/2003 e in particolare all'allegato B dello stesso D.M.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 24/02/2005 indica indirizzi per la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 39 del Dlgs n. 152/99;

DATO ATTO che, nelle more dell'emanazione di direttive applicative del D.M. n.367/2003 e/o di direttive regionali in materia, per le sostanze pericolose comprese nella Tabella 3 Allegato 5 del D. Lgs. n.152/99 vengono assunti i limiti indicati nella stessa Tabella mentre per le altre sostanze vengono assunti i limiti della stessa Tabella 3 relativi alle classi e/o famiglie di composti a cui tali sostanze sono riconducibili per similitudine;

SU proposta del responsabile del procedimento:

DISPONE

ai sensi del D.L.vo n.152/99 e successiva modifica, l'autorizzazione cointestata alle Società: **Borregaard Italia S.p.A. – Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. – Ecofuel S.p.A. – Endura S.p.A. – Eni S.p.A. Divisone Refining & Marketing – Enipower S.p.A.- Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. – Ineos Vinyls Italia S.p.A. – YARA Italia spa – Polimeri Europa spa – Rivoira spa - Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. – Vinavil S.p.A.**, coinsediate nel sito **multisocietario del petrolchimico ubicato in Ravenna, via Baiona, per lo scarico delle acque**



reflue industriali inorganiche contenenti anche "sostanze pericolose" di cui all'art.34 del D.L.vo n.152/99, acque meteoriche e dilavamento e acque domestiche con recapito, tramite tubazione diretta, all'impianto di trattamento (linea denominata TAPI) della Società Ecologia Ambiente S.r.l., alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. lo scarico delle acque reflue industriali al punto di consegna ai limiti di batteria dell'impianto centralizzato di Ecologia Ambiente srl è costituito da un flusso indifferenziato di acque di processo inorganiche unite ad acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento, vettorate da un sistema fognario unitario e provenienti dal sito multisocietario del petrolchimico di Ravenna in cui sono coinsediate le Società sopracitate. Nello stesso sistema fognario possono eventualmente essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento di cui al successivo punto 7., provenienti dai cosiddetti well-point installati nel sito multisocietario in occasione di lavori di escavazione;
2. il punto di consegna del flusso indifferenziato, ai limiti di batteria dell'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente srl, è identificato nella vasca denominata S5 come indicato nella figura 1 allegata. Sulla rete fognaria unitaria sono stati altresì individuati singoli pozzetti di consegna da parte delle Società coinsediate in corrispondenza dei limiti di batteria di ciascun gestore. Tali pozzetti sono riportati nella planimetria di cui al successivo punto 15. e contenuta nel Regolamento di cui al successivo punto 7.;
3. lo scarico nel punto di consegna S5 è qualificato come "scarico parziale" di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 34 del Dlgs n. 152/99 e della Deliberazione regionale n. 1053/2003;
4. l'elenco delle "sostanze pericolose" presenti nel flusso indifferenziato (vasca S5) in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento è indicato nella tabella riportata nell'Allegato A punto a) con i relativi limiti di rilevabilità da assumere. Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli di ARPA, emerga la presenza di altre sostanze pericolose ovvero alcune non siano più rilevate, si deve provvedere all'aggiornamento della Tabella riportata nell'Allegato A punto a) fermo restando quanto previsto al successivo punto 5. relativamente ai limiti massimi ammissibili;
5. lo scarico delle acque reflue industriali unite ad acque meteoriche e dilavamento e acque domestiche, nel punto ufficiale di prelievo P22 (vasca S5), deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.L.vo n.152/99(scarico in acque superf.), incluse le sostanze pericolose presenti in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità indicate nell'allegato A, punto a) e ad esclusione del parametro solidi sospesi totali. Nei singoli pozzetti di consegna delle acque reflue alla rete unitaria, in corrispondenza dei limiti di batteria per ogni gestore coinsediato, devono altresì essere rispettati i valori massimi di accettazione per le Sostanze Pericolose indicati nelle singole omologhe effettuate con le modalità indicate nel Regolamento di cui al successivo punto 7. Nei singoli pozzetti di consegna individuati ai limiti di batteria di ogni gestore coinsediato si procede all'eventuale prelievo di campioni ufficiali contestualmente al prelievo nel punto P22 ovvero ai fini della verifica dei limiti sulle Sostanze Pericolose per ogni gestore coinsediato come sopra indicato.
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore secondo le modalità indicate al successivo punto 13.;
6. Per le sostanze pericolose di cui ai precedenti punti 3.e 4. in caso di sostanze non contenute nella tabella 3 Allegato 5 del Dlgs. n. 152/99 e s.m.i., si assumono i limiti relativi alle classi e/o famiglie di composti a cui tali sostanze sono riconducibili per similitudine e, in ogni caso, i limiti massimi di accettabilità indicati per tale flusso nell'omologa contenuta nel Regolamento di cui al successivo punto 7. Copia della scheda di omologa nel punto di consegna vasca S5, sottoscritta dagli interessati, è allegata al presente provvedimento. In caso di modifiche la nuova scheda di omologa deve essere trasmessa alla Provincia e al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna;
7. le condizioni definite con il "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti di trattamento della Società Ecologia Ambiente" con i relativi allegati, sottoscritto da tutte le Società interessate, vengono acquisite come parte integrante della presente autorizzazione. Copia originale del Regolamento vigente è depositata presso la Provincia e il Servizio



Territoriale ARPA di Ravenna. Il Regolamento viene periodicamente sottoposto a revisioni e/o modifiche che devono essere comunicate alla Provincia e al Servizio ARPA sopracitato;

8. devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal Piano dei controlli contenuto nel Regolamento di cui al precedente punto 7. In particolare si deve procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel punto di consegna del flusso indifferenziato contestato nella vasca S5 (linea 4) e nei singoli pozzetti di consegna sulla rete unitaria secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nell'allegato 8 al Regolamento. I pozzetti di consegna per cui non sono programmati autocontrolli ma si procede a verifica "se del caso" sono quelli in cui sono, di norma, convogliate esclusivamente acque meteoriche ovvero flussi occasionali non programmabili;
9. Per i singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui, in sede di omologa, sia stata riscontrata la presenza di azoto ammoniacale in occasione dei controlli programmati trimestrali previsti dal Piano di controllo deve essere in ogni caso determinato l'azoto ammoniacale quale parametro significativo per l'utente interessato. In caso di costante rilievo della presenza di azoto ammoniacale superiore ai valori limite della Tabella 3 del Dlgs n. 152/99 per lo scarico in acque superficiali devono essere assunti provvedimenti per ridurre la presenza di tali sostanze ovvero il flusso deve essere deviato sulla fognatura delle acque organiche (linea TAPO);
10. I singoli flussi delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui sono convogliate acque reflue domestiche devono essere dotati di sistema di pretrattamento appropriato (es. fossa Imhoff). Tali sistemi di pretrattamento devono essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione di cui deve essere tenuta registrazione. Sui singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche in cui siano convogliati flussi di acque reflue domestiche il Piano dei controlli deve prevedere la determinazione delle sostanze azotate in tutti i casi (controlli semestrali, trimestrali e mensili);
11. Eventuali variazioni e/o integrazioni del piano dei controlli previsto dal Regolamento di cui al precedente punto 7. che si determinassero a seguito del recepimento delle prescrizioni di cui ai punti 8.- 9.-10. e 13. devono essere gestite secondo quanto previsto allo stesso punto 7.;
12. Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere inviata ad ARPA - Servizio territoriale Distretto di Ravenna e Faenza - e alla Provincia una relazione riassuntiva relativa all'esito delle analisi svolte nell'anno precedente sui singoli pozzetti di consegna e sul flusso indifferenziato (S5);
13. I punti ufficiali di prelievo ai fini del controllo vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. Il campionamento ufficiale sul punto P22 sulla vasca S5 ed eventualmente nei singoli pozzetti di consegna ai limiti di batteria di ciascun gestore, viene effettuato tramite un prelievo di un campione medio nell'arco di 3 ore.
Le determinazioni analitiche dei parametri (compresi i metalli pesanti) sono effettuate, di norma, sul campione tal quale ad eccezione di Fe, Mn, Al e Boro per cui la determinazione viene effettuata sul campione dopo sedimentazione di 2 h considerate le rese di abbattimento determinate su tali sostanze dal processo di sedimentazione dei SS nella linea TAPI.
Il prelievo nel punto ufficiale P22 da parte degli organi di controllo viene effettuato alla presenza di personale della Società RSI in rappresentanza delle Società coinsediate a cui è contestata la presente autorizzazione;
14. sul punto di prelievo P22 sulla vasca S5 è installato un campionatore automatico gestito dalla Soc. RSI mentre la misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo, all'interno dei limiti di batteria della Soc. Ecologia Ambiente, sull'ingresso alla linea TAPI. Sempre all'interno dei limiti di batteria della linea di trattamento TAPI la Soc. Ecologia Ambiente provvede, tramite campionatore automatico, al controllo delle sostanze pericolose con cadenza quindicinale;
15. la planimetria della rete fognaria denominata "Mappa guida nella identificazione degli scarichi liquidi di stabilimento (fogna acque inorganiche)" – Disegno PE n. 02 – GB – 1121 – E – 05435 – A – rev. 13 del 08/08/2005) costituisce parte integrante della presente autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo. Tale planimetria deve essere integrata con una ulteriore planimetria in cui sono evidenziati i sistemi di pretrattamento dei flussi di acque reflue domestiche e i relativi pozzetti di consegna immediatamente a valle.
16. ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico va comunicata a questa Provincia e all'ARPA;



17. nel caso si verificano imprevisti tecnici ovvero eventi anomali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data immediata comunicazione alla Provincia e alla Sezione Territoriale ARPA competente;
18. per quanto non disposto con la presente autorizzazione è., in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di cui al precedente punto 7. Si fa riserva di aggiornare e/o modificare le prescrizioni di cui ai punti 3.- 5. e 6. sulla base di eventuali direttive applicative del DM n. 367/03;
19. in considerazione della compresenza di acque reflue industriali e di acque reflue meteoriche e dilavamento nella fognatura unitaria che recapita nel punto di consegna vasca S5, entro 150 gg dalla data del presente provvedimento deve essere presentato uno studio progettuale per la intercettazione e separazione delle cosiddette acque di prima pioggia e di dilavamento che necessitano di trattamento appropriato, considerando prioritariamente le aree in cui si generano flussi contaminati da Sostanze Pericolose e/o sostanze azotate, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione G.R. n. 286/2005. Nello studio progettuale deve essere indicato un programma di adeguamento da definire poi a livello esecutivo entro il 2006 indicando il soggetto che ne cura il coordinamento e la esecuzione da avviare entro giugno 2007;
20. la presente autorizzazione è **valida per i 4 anni dalla data di rilascio, e cioè dalla data del presente provvedimento;**
21. **un anno prima** di tale scadenza deve essere richiesto il **rinnovo della presente autorizzazione**, ai sensi dell'art.45 comma 7, del D.L.vo n.152/99,

Si dà incarico all'ARPA, Servizio Territoriale Distretto di Ravenna e Faenza, di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione e sul rispetto delle relative prescrizioni, trasmettendone gli esiti a questa Provincia.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 AMBIENTE E SUOLO
 (Dott. *Stenio Naldi*)

amente
e alla

ALLEGATO A)
Al provvedimento n. 63 del 23/01/06

revisto
care le
DM n.

a) Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico (vasca S5) delle acque reflue industriali inorganiche delle Società coinsediate.

riche e
150 gg
per la
che
nerano
revisto
ito un
ggetto

ta del


zione,

essari
zioni,

E

Sostanza pericolosa	Limite rilevabilità
Arsenico	0.01 mg/l
Cromo totale	0.01 mg/l
Piombo	0.02 mg/l
Rame	0.01 mg/l
Selenio	0.005 mg/l
Zinco	0.02 mg/l
Fenoli	0.01 mg/l
Solventi organici aromatici	0.001 mg/l
Idrocarburi totali	0.05 mg/l
1,2 Dicloroetano	0.005 mg/l
Triclorometano	0.005 mg/l
IPA	0.00001 mg/l
Cloroetene	0.0005 mg/l
1,1,2 Tricloroetano	0.005 mg/l
Composto organo alogenati	0.005 mg/l
MTBE	0.004 mg/l
1,1 dicloroetano	0.005 mg/l

FIGURA 1





PAGINA IN BIANCO

Scheda di omologa acque di processo inorganiche

Flusso cointestato	S5	u.m.	Valori caratteristici del flusso		Valori massimi d'accettazione		
			medio indicativo	massimo			
Caratteristiche flusso: continuo + meteoriche							
Portata (riferita al solo flusso continuo)		m ³ /h	1200		1800 (&)		
S.S.		mg/l	100	400			
Tab.3 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00							
pH			6,85 + 9,5		6,85 + 9,5		
COD		mg/l	80	150	160		
Azoto ammoniacale [NH ₄ ⁺]		mg/l	4				
N-NO ₃		mg/l	5 (+)				
N-NO ₂		mg/l	0,2		0,6		
N totale		mg/l			10		
P totale		mg/l	0,4	1	1		
Fe (#)		mg/l	0,5	2	2		
Mn (#)		mg/l	0,2	1,2	2		
Al (#)		mg/l	0,4	1	1		
Boro (#)		mg/l	0,4	1	2		
Solfuri		mg/l	0,5	<1	1		
Solfiti		mg/l	0,3	1	1		
Fluoruri		mg/l	0,4	1	6		
Grassi e oli vegetali e animali		mg/l	2	16	20		
Aldeidi		mg/l	0,05	0,15	1		
Tensioattivi anionici		mg/l	0,4	0,7			
Tensioattivi non ionici		mg/l	0,4	1,5			
Tensioattivi Totali		mg/l	0,8	2	2		
SOSTANZE PERICOLOSE	A	Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00					
	B	Tab.1 - D.M. 367/03					
	C	Tab.5 - D.R. 1053/03					
Arsenico (#)	A	B	C	mg/l	0,004	0,015	0,5
Cadmio (#)	A	B	C	mg/l	0,0003	0,0006	0,02
Cromo (#)	A	B		mg/l	0,01	0,02	2
Cromo esavalente	A			mg/l		<0,1	0,2
Mercurio	A	B	C	mg/l		<0,0001	0,005
Nichel (#)	A	B	C	mg/l	0,0015	0,0045	2
Piombo (#)	A	B	C	mg/l	0,006	0,02	0,2
Rame (#)	A			mg/l	0,008	0,025	0,1
Selenio (#)	A			mg/l	0,003	0,008	0,03
Zinco (#)	A			mg/l	0,07	0,2	0,5
Fenoli	A			mg/l	0,2	0,5	0,5
Solventi organici aromatici	A			mg/l		0,015	0,2
Solventi organici azotati	A			mg/l			0,1
Pesticidi fosforati	A			mg/l			0,1
Solventi clorurati	A			mg/l			1
Idrocarburi totali	A			mg/l	1	4	5
1,2 - Dicloroetano		B	C	mg/l	0,04	0,1	0,3
1,1-Dicloroetano		B	C	mg/l	0,001	0,005	0,05
Cloroformio (Triclorometano)		B		mg/l	0,005	0,017	0,05
IPA		B	C	µg/l	0,05	0,1	0,1
PCB		B		µg/l			0,1
Cloroetene		B		mg/l	0,005	0,05	0,05

(+) Valore dipendente dalle caratteristiche delle acque in adduzione allo Stabilimento destinate ai trattamenti di demineralizzazione/addolcimento.

(&) Valori eccedenti, dovuti ad eventi meteorici, subiranno il solo trattamento di sedimentazione primaria nella vasca S33 prima dello sfioro nel canale interno. (Rif. punto 8 Provvedimento n.43 del 31/01/05 di autorizzazione allo scarico rilasciato dalla Provincia di Ravenna)

(#) Parametri per i quali i valori di concentrazione indicati si intendono relativi all'analisi dopo 2h di sedimentazione nell'intervallo di pH considerato.










	0	1 di 2	23/03/05
	Rev	Pag.	Data

Scheda di omologa acque di processo inorganiche

Flusso contestato	S5	u.m.	Valori caratteristici del flusso		Valori massimi d'accettazione
			medio indicativo	massimo	
Caratteristiche flusso: continuo + meteoriche					
Parametri specifici					
PCDD/PCDF		ng/l TEQ			0,1
1,1,2 - Tricloroetano		mg/l	0,004	0,01	0,01
Composti organoalogenati		mg/l	0,3	1	1
MTBE		mg/l	0,01	0,05	0,05

(#) Parametri per i quali i valori di concentrazione indicati si intendono relativi all'analisi dopo 2h di sedimentazione nell'intervallo di pH considerato.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente relativa alle acque di scarico in acque superficiali.

YARA	 Yara Italia S.p.A. Stabilimento di RAVENNA Il Direttore Massimo Baggini	 Timbro e firma			
Vinavil	 S.p.A. Stabilimento di Ravenna Antonio Bandini	 Timbro e firma			
Syndial	Syndial S.p.A. GESTIONE SITI DISMESSI SITI DI MANTOVA E RAVENNA Timbro e firma (Marcello Fiorini)	 Timbro e firma			
RSI	RSI Ravenna Servizi Industriali S.p.A. Andrea Franchi	 Timbro e firma			
Rivovira	 SpA. STABILIMENTO DI RAVENNA Via Bologna, 107 48100 RAVENNA Partita IVA 08675800152 C.F. 08666970584	 Timbro e firma			
Polimeri Europa	POLIMERI EUROPA S.p.A. Stabilimento di Ravenna Il Direttore Tommaso Paoletti	 Timbro e firma			
Great Lakes	European Vinyls Corporation SpA Stabilimento di Ravenna Il DIRETTORE Ing. Stefano Zittani	 Timbro e firma	Great Lakes Manufacturing Italy Srl Direttore Stabilimento di Ravenna N. Nodari		
EVC	ENIPower S.p.A. Stabilimento di Ravenna Il Responsabile Ing. Carlo De Carolis	 Timbro e firma			
EniPower	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing Stabilimento GPL di Ravenna Il Responsabile (Mauro Magalardo)	 Timbro e firma			
Eni Divisione R&M	Endura S.p.A. Stabilimento di Ravenna Il Responsabile Ing. Stefano Zittani	 Timbro e firma			
Endura	ECOFUEL S.p.A. Stabilimento di Ravenna Il Responsabile Ing. Stefano Zittani	 Timbro e firma			
Ecofuel	BORREGAARD ITALIA S.p.A. Stabilimento di Ravenna Il Responsabile Ing. Stefano Zittani	 Timbro e firma			
Borregaard	CEMENTERIE A BARBETTI SpA dott. Domenico Cafaro Direttore Stabilimento di Ravenna Cementerie Barbetti	 Timbro e firma			
Avlo	Ing. Stefano Logo Ecologia Ambiente S.r.l.	 Timbro e firma	0	2 di 2	23/03/05
Ecologia Ambiente Srl			Rev	Pag.	Data

Handwritten initials



PAGINA IN BIANCO


 ANNOTAZIONI DEL SETTORE / SERVIZIO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 23/01/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 23/01/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





 ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 AVVERTENZE


RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO







Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 313

del 17/05/2006

Classificazione: 09-08-04 2006/61/0

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N.152, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.258. LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999 N.3, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 24.MARZO 2000, N.22. SOCIETÀ: BORREGAARD ITALIA S.P.A. - CEMENTERIE ALDO BARBETTI S.P.A. - ECOFUEL S.P.A. - ENDURA S.P.A. - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - ENIPOWER S.P.A.- GREAT LAKES MANUFACTURING ITALY S.R.L. - INEOS VINYL S ITALIA S.P.A. - YARA ITALIA S.P.A. - POLIMERI EUROPA S.P.A. - RIVOIRA S.P.A. - RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.P.A. - SYNDIAL S.P.A. - VINA VIL S.P.A. - COINSEDIATE NEL SITO MULTISOCIETARIO DEL PETROLCHIMICO SITO IN RAVENNA, VIA BAIONA. MODIFICAZIONI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO N. 63 DEL 23/01/2006.

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE

VISTO che le Società: Borregaard Italia S.p.A. – Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. – Ecofuel S.p.A. – Endura S.p.A. – Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing – Enipower S.p.A.- Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. – Ineos Vinyls Italia S.p.A. – YARA Italia spa – Polimeri Europa spa – Rivoira spa - Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. – Vinavil S.p.A, coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico ubicato in Ravenna, via Baiona, sono in possesso dell'autorizzazione n. 63 del 23/01/2006, per lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche contenenti anche “sostanze pericolose” di cui all'art.34 del D.L.vo n.152/99, acque meteoriche e dilavamento e acque domestiche con recapito, tramite tubazione diretta, all'impianto di trattamento (linea denominata TAPI) della Società Ecologia Ambiente S.r.l.;

VISTO che nell'allegato A) al provvedimento n. 63 del 23/01/2006 è riportato in tabella, l'elenco delle “sostanze pericolose” presenti nello scarico (vasca S5) delle acque reflue industriali inorganiche delle Società coinsediate, in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento, con i relativi limiti di rilevabilità da assumere;

CONSIDERATO che per mero errore materiale, nella suddetta tabella è stata indicato per il parametro IPA (sommatoria) il limite di rilevabilità 0.00001 mg/l anziché 0.0001 mg/l e per il parametro cloroetene il limite di rilevabilità 0.0005 mg/l anziché 0.005 mg/l;

DISPONE

1. Di Apportare al provvedimento n.63 del 23/01/2006, relativo a: “Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti “sostanze pericolose”, unite ad acque meteoriche e dilavamento e acque reflue domestiche, tramite tubazione

diretta all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna. Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152, modificato dal D.L.vo 18.08.2000, n.258. Legge Regionale 21.04.1999 n.3, modificata dalla L.R. 24.03.2000, n.22. Società: Borregaard Italia S.p.A. – Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. – Ecofuel S.p.A. – Endura S.p.A. – Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing – Enipower S.p.A.- Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. – Ineos Vinyls Italia S.p.A. – YARA Italia S.p.A. – Polimeri Europa S.p.A. – Rivoira S.P.A. – Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. – Vinavil S.p.A. – Coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico sito in Ravenna, via Baiona", le seguenti modificazioni:

L'ALLEGATO A) al provvedimento n.63 del 23/01/2006 è sostituito con l'allegato A) al presente provvedimento;

2. di confermare senza alcuna variazione, le disposizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione sopracitata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Luigi Spono Naldi



ALLEGATO A)
Al provvedimento n. 313 del 14.05.06

a) Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico (vasca S5) delle acque reflue industriali inorganiche delle Società coinsediate.

Sostanza pericolosa	Limite rilevabilità
Arsenico	0.01 mg/l
Cromo totale	0.01 mg/l
Piombo	0.02 mg/l
Rame	0.01 mg/l
Selenio	0.005 mg/l
Zinco	0.02 mg/l
Fenoli	0.01 mg/l
Solventi organici aromatici	0.001 mg/l
Idrocarburi totali	0.05 mg/l
1,2 Dicloroetano	0.005 mg/l
Triclorometano	0.005 mg/l
IPA	0.0001 mg/l
Cloroetene	0.005 mg/l
1,1,2 Tricloroetano	0.005 mg/l
Composto organo alogenati	0.005 mg/l
MTBE	0.004 mg/l
1,1 dicloroetano	0.005 mg/l

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 17/05/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 17/05/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.



Provvedimento n. 621
Classificazione: 09-08-04 2006/61/0

del 25/10/2006

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152. LEGGE REGIONALE N.15/06. LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999 N.3, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 24.MARZO 2000, N.22. SOCIETÀ: BORREGAARD ITALIA S.P.A. - CEMENTERIE ALDO BARBETTI S.P.A. - CRAY VALLEY ITALIA S.R.L. - CHEMTURA MANUFACTURING ITALY S.R.L. - ECOFUEL S.P.A. - ENDURA S.P.A. - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - ENIPOWER S.P.A.- INEOS VINYL ITALIA S.P.A. - YARA ITALIA S.P.A. - POLIMERI EUROPA S.P.A. - RIVOIRA S.P.A. - RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.P.A. - SYNDIAL S.P.A. - VINAVIL S.P.A. - COINSEDIATE NEL SITO MULTISOCIETARIO DEL PETROLCHIMICO SITO IN RAVENNA, VIA BAIONA. MODIFICAZIONI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO N. 63 DEL 23/01/2006 E SUCCESSIVA MODIFICAZIONE.

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE

VISTO che le Società Borregaard Italia S.p.A. - Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. - Ecofuel S.p.A. - Endura S.p.A. - Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Enipower S.p.A. - Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. - Ineos Vinyls Italia S.p.A. - YARA Italia spa - Polimeri Europa spa - Rivoira spa - Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. - Vinavil S.p.A., coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico ubicato in Ravenna, via Baiona, sono in possesso dell'autorizzazione n. 63 del 23/01/2006 e successiva modifica, per lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche contenenti anche "sostanze pericolose" di cui all'art.34 del D.L.vo n.152/99, acque meteoriche e dilavamento e acque domestiche con recapito, tramite tubazione diretta, all'impianto di trattamento (linea denominata TAPI) della Società Ecologia Ambiente S.r.l.;

VISTO che la Società Cray Valley Italia S.r.l., avente sede legale in Boretto (RE), via Finghè n.2, in applicazione del contratto siglato con AVIO S.p.A., a partire dal 1 aprile 2006, si è assunta la responsabilità della gestione dell'impianto HTPB dello stabilimento sito in Ravenna, via Baiona n.107;

VISTA la nota del 22/06/2006, con cui la Società Cray Valley Italia S.r.l. ha chiesto alla Società Ecologia Ambiente S.r.l. di aderire al "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti di trattamento della Società Ecologia Ambiente", per il trattamento delle acque reflue inorganiche, costituite esclusivamente da acque meteoriche derivanti da zone pavimentate al di fuori dell'area produttiva, provenienti dall'Isola 4 impianto HTPB, sito in Ravenna, via Baiona n.107;

CONSIDERATO che la Società Cray Valley Italia S.r.l., con lettera del 04/09/06 ha trasmesso alla Società RSI - Ravenna Servizi Industriali, copia del Regolamento Fognario di cui sopra, firmato per accettazione in ogni sua pagina e con lettera del 06/09/06 ha trasmesso a RSI le schede di omologa, controfirmate dalla Società Ecologia Ambiente S.r.l., delle acque di processo organiche e inorganiche. La Ditta, prima della messa in marcia dell'impianto, dovrà caratterizzare i propri flussi per la verifica di rispondenza degli scarichi alle omologhe già sottoscritte e per la formulazione di un piano di controllo,

definito al punto 3.6 del Regolamento Fognario, ad integrazione dell'allegato 8 del Regolamento stesso.

VISTA la nota pervenuta il 12/09/2006, con cui la Società Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l., avente sede legale in Milano, via Cornaggia n. 10, ha comunicato che con delibera assembleare dell'8 giugno 2006, atto a rogito notaio Dott. Vittorio Quagliata – rep. N.99008/146189 ha modificato la denominazione sociale in Chemtura Manufacturing Italy S.r.l. e che nulla si modifica tranne la denominazione sociale;

DISPONE

1. di apportare al provvedimento n.63 del 23/01/2006 e successiva modifica, relativo a: “Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti “sostanze pericolose”, unite ad acque meteoriche e dilavamento e acque reflue domestiche, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna. Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152, modificato dal D.L.vo 18.08.2000, n.258. Legge Regionale 21.04.1999 n.3, modificata dalla L.R. 24.03.2000, n.22. Società: Borregaard Italia S.p.A. – Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. – Ecofuel S.p.A. – Endura S.p.A. – Eni S.p.A. Divisone Refining & Marketing – Enipower S.p.A.- Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. – Ineos Vinyls Italia S.p.A. – YARA Italia S.p.A. – Polimeri Europa S.p.A. – Rivoira S.P.A. – Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. – Vinavil S.p.A. – Coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico sito in Ravenna, via Baiona”, le seguenti modificazioni:

*L'INTESTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N.63 DEL 23/01/2006E SUCCESSIVA MODIFICA È SOSTITUITA DALLA SEGUENTE INTESTAZIONE: “Società: Borregaard Italia S.p.A. – Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. – **Chemtura Manufacturing Italy S.r.l.** - Cray Valley Italia S.r.l. - Ecofuel S.p.A. – Endura S.p.A. – Eni S.p.A. Divisone Refining & Marketing – Enipower S.p.A.- Ineos Vinyls Italia S.p.A. – YARA Italia S.p.A. – Polimeri Europa S.p.A. – Rivoira S.P.A. – Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. – Vinavil S.p.A. – Coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico sito in Ravenna, via Baiona”;*

2. di confermare senza alcuna variazione, le disposizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione sopracitata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott. Stenio Naldi

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 25/10/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 25/10/2006

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ravenna, li 25/10/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.



Provvedimento n. 72

del 05/02/2007

Classificazione: 09-08-04 2006/61/0

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152. LEGGE REGIONALE N.05/06. LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999 N.3, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 24.MARZO 2000, N.22. SOCIETÀ: BORREGAARD ITALIA S.P.A. - CEMENTERIE ALDO BARBETTI S.P.A. - CHEMTURA MANUFACTURING ITALY S.R.L. - CRAY VALLEY ITALIA S.R.L. - ECOFUEL S.P.A. - ENDURA S.P.A. - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - ENIPOWER S.P.A.-- INEOS VINYL S.P.A. - YARA ITALIA S.P.A. - POLIMERI EUROPA S.P.A. - RIVOIRA S.P.A. - RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.P.A. - SYNDIAL S.P.A. - VINAVIL S.P.A. - COINSEDIATE NEL SITO MULTISOCIETARIO DEL PETROLCHIMICO SITO IN RAVENNA, VIA BAIONA. MODIFICAZIONI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO N. 63 DEL 23/01/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE

VISTO che le Società Borregaard Italia S.p.A. - Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. - Chemtura Manufacturing Italy S.r.l. - Cray Valley Italia S.r.l. - Ecofuel S.p.A. - Endura S.p.A. - Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Enipower S.p.A. - Ineos Vinyls Italia S.p.A. - YARA Italia S.p.A. - Polimeri Europa S.p.A. - Rivoira S.p.A. - Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. - Vinavil S.p.A. coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico ubicato in Ravenna, via Baiona, sono in possesso dell'autorizzazione n. 63 del 23/01/2006 e successive modifiche, per lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche contenenti anche "sostanze pericolose" di cui all'art.34 del D.L.vo n.152/99, acque meteoriche e dilavamento e acque domestiche con recapito, tramite tubazione diretta, all'impianto di trattamento (linea denominata TAPI) della Società Ecologia Ambiente S.r.l.;

VISTA la nota del 17/08/2006 con la quale questa Provincia ha comunicato alla Società RSI - Ravenna Servizi Industriali, che gestisce a livello consortile il flusso delle acque inorganiche delle società coinsediate, gli esiti dei controlli effettuati da ARPA, che evidenziavano una serie di problematiche relative ad alcuni aspetti delle procedure di gestione e controllo del flusso di scarico verso il depuratore centralizzato;

VISTA la nota del 07/12/2006, con la quale la Società Ecologia Ambiente S.r.l. ha trasmesso la revisione dell'omologa aggiornata del flusso indifferenziato delle acque di processo inorganiche nel punto di consegna (vasca S5), firmata per accettazione da tutte le Società titolari dell'autorizzazione cointestata n. 63 del 23/01/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la revisione di tale omologa si è resa necessaria per la risoluzione delle problematiche di cui sopra e ha riguardato alcuni aspetti principali quali il criterio di determinazione dei metalli pesanti - aggiornamento dei valori caratteristici - modifica del limite di accettazione del pH - modifica del limite di accettazione per lo zinco;

VISTO, inoltre, che con le note del 12/12/2006 e del 28/12/2006, la Società RSI - Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A., ha comunicato lo stato di avanzamento delle iniziative intraprese sulla base delle richieste di questa Provincia con la sopracitata nota del 17/12/2006, e ha ottemperato alle prescrizioni n.10 e n.19 del provvedimento n.63 del 23/01/2006 e successive modifiche, trasmettendo quanto segue:

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N. 62

Esatte L. 0,52

REDAZIONE



- planimetria n. RA – GB – 1121 – E – 06013 – A con l'indicazione dei pozzetti di consegna delle acque reflue domestiche differenziati per Società;
- lo sviluppo definitivo del progetto per l'intercettazione e il trattamento delle acque di prima pioggia delle attività coinsediate nello stabilimento multisocietario, con il programma di realizzazione dei lavori.

DISPONE

A. di apportare al provvedimento n. 63 del 23/01/2006 e successive modifiche, relativo a: "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti "sostanze pericolose", unite ad acque meteoriche e dilavamento e acque reflue domestiche, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna. Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152, modificato dal D.L.vo 18.08.2000, n.258. Legge Regionale 21.04.1999 n.3, modificata dalla L.R. 24.03.2000, n.22. Società: Borregaard Italia S.p.A. – Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. – Ecofuel S.p.A. – Endura S.p.A. – Eni S.p.A. Divisone Refining & Marketing – Enipower S.p.A.- Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. – Ineos Vinyls Italia S.p.A. – YARA Italia S.p.A. – Polimeri Europa S.p.A. – Rivoira S.P.A. – Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. – Syndial S.p.A. – Vinavil S.p.A. – Coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico sito in Ravenna, via Baiona", le seguenti modificazioni:

1. il punto 5 del dispositivo del provvedimento n.63 del 23/01/2006 e smi viene modificato come di seguito indicato:

"lo scarico delle acque reflue industriali unite ad acque meteoriche e dilavamento e acque domestiche , nel punto ufficiale di prelevamento P22 (vasca S5), deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.L.vo n.152/06 parte terza (scarico in acque superf.), incluse le sostanze pericolose e i parametri specifici presenti in concentrazione superiore ai limiti di rilevanza indicate nell'allegato A, punto a) con l'esclusione dei parametri solidi sospesi totali, pH e Zinco. A tale riguardo lo scarico deve rispettare i limiti indicati nell'omologa di accettazione del flusso stabilita da Ecologia Ambiente. L'omologa è allegata in copia al presente provvedimento e comprende anche i parametri specifici. Ai fini del rispetto dei limiti sopracitati nel punto di scarico cointestato (S5), i singoli gestori garantiscono, nei pozzetti di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei limiti di batteria, il rispetto dei valori massimi per le sostanze pericolose indicati nelle rispettive omologhe effettuate con le modalità indicate nel Regolamento di cui al successivo punto 7. Nei singoli pozzetti di consegna individuati ai limiti di batteria di ogni gestore coinsediato si procede all'eventuale prelievo di campioni contestualmente al prelievo nel punto P22 ovvero ai fini della rintracciabilità delle sostanze presenti nel punto S5.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore secondo le modalità indicate al successivo punto 13";

2. il punto 15 del dispositivo del provvedimento n.63 del 23/01/2006 e smi viene modificato come di seguito indicato:

"la planimetria della rete fognaria denominata "Mappa guida nella identificazione degli scarichi liquidi di stabilimento (fogna acque inorganiche" – Disegno PE n. 02 – GB – 1121 – E – 05435 – A – rev. 13 del 08/08/2005) costituisce parte integrante della presente autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo. Viene altresì assunta la planimetria RA – GB –



in caso di eventuale controllo. Viene altresì assunta la planimetria RA – GB – 1121 – E – 06013 con l'indicazione delle fosse biologiche di trattamento delle acque reflue domestiche”;

3. il punto 17. del dispositivo del provvedimento n.63 del 23/01.2006 e smi viene modificato come di seguito indicato

“nel caso si verificano imprevisti tecnici ovvero eventi anomali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data immediata comunicazione alla Provincia e alla Sezione Territoriale ARPA competente. Nel Regolamento di cui al punto 7. sono definite le procedure con cui vengono gestite le verifiche periodiche sui limiti stabiliti nelle omologhe e le eventuali relative non conformità.


Nello stesso Regolamento sono altresì codificati i diversi casi riconducibili ad anomalie e/o emergenze che possono determinare impatti sullo scarico finale del depuratore centralizzato. Per tali evenienze, che devono essere comunicate, vengono definiti i criteri e le procedure di intervento.”



4. il punto 19 del dispositivo del provvedimento n.63 del 23/01/2006 e smi viene modificato come di seguito indicato

“relativamente alla compresenza di acque reflue industriali e di acque reflue meteoriche e dilavamento nella fognatura unitaria che recapita nel punto di consegna vasca S5, viene assunto il progetto definitivo presentato in applicazione della Delibera G.R. n.286/2005 per la intercettazione e il trattamento delle acque di prima pioggia. Il progetto definitivo è articolato in 2 stralci fra loro complementari di competenza, rispettivamente, di YARA per le aree di propria pertinenza e di RSI. – Ravenna Servizi Industriali per le restanti aree del sito multisocietario di competenza di tutte le altre società coinsediate e cointestate nell'autorizzazione. La realizzazione degli interventi per la regimazione e il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere completata entro il 31/12/2008. Tre mesi prima del completamento degli interventi, a cura di YARA e RSI deve essere trasmessa una nota tecnica ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione

- B. di confermare senza alcuna variazione, le disposizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione sopraccitata n.63 del 23/01/2006 e smi.



DIRIGENTE DEL SETTORE

Dot. Stenio Naldi



PAGINA IN BIANCO

Scheda di omologa acque di processo inorganiche

Flusso cointestato	S5	u.m.	Valori caratteristici del flusso		Valori massimi d'accettazione
			medio indicativo	massimo	

Caratteristiche flusso: continuo + meteoriche					
Portata (riferita al solo flusso continuo)	m ³ /h	1200			1800 (&)
S.S.	mg/l	350	900		

Tab.3 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00

pH		6,85 + 9,5		6,85 + 9,0
COD	mg/l	40	150	160
Azoto ammoniacale [NH ₄ ⁺]	mg/l	4		
N-NO ₃	mg/l	5 (+)		
N-NO ₂	mg/l	0,3		0,6
N totale	mg/l			10
P totale	mg/l	0,4	1	1
Fe (#)	mg/l	0,5	2	2
Mn (#)	mg/l	0,2	1,2	2
Al (#)	mg/l	0,4	1	1
Boro (#)	mg/l	0,4	1	2
Solfuri	mg/l	0,5	1	1
Solfiti	mg/l	0,3	1	1
Fluoruri	mg/l	0,4	1	6
Grassi oli vegetali e animali	mg/l	6	16	20
Aldeidi	mg/l	0,05	0,15	1
Tensioattivi anionici	mg/l	0,4	0,7	
Tensioattivi non ionici	mg/l	0,4	1,5	
Tensioattivi Totali	mg/l	0,8	2	2

SOSTANZE PERICOLOSE	A		Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00					
	B		Tab.1 - D.M. 367/03					
	C		Tab.5 - D.R. 1053/03					
Arsenico	°	A	B	C	mg/l	0,004	0,015	0,5
Cadmio	°	A	B	C	mg/l	0,0003	0,0006	0,02
Cromo	°	A	B		mg/l	0,03	0,08	2
Cromo esavalente	°	A			mg/l		<0,1	0,2
Mercurio	°	A	B	C	mg/l		<0,0001	0,005
Nichel	°	A	B	C	mg/l	0,03	0,09	2
Piombo	°	A	B	C	mg/l	0,008	0,02	0,2
Rame	°	A			mg/l	0,02	0,07	0,1
Selenio	°	A			mg/l	0,003	0,008	0,03
Zinco		A			mg/l	0,6	1,1	1,5
Fenoli		A			mg/l	0,2	0,5	0,5
Solventi organici aromatici	°	A			mg/l		0,015	0,2
Solventi organici azotati	°	A			mg/l			0,1
Pesticidi fosforati	°	A			mg/l			0,1
Solventi clorurati	°	A			mg/l			1
Idrocarburi totali		A			mg/l	1	4	5
1,2 - Dicloroetano	°		B	C	mg/l	0,04	0,1	0,3
1,1-Dicloroetano	°		B	C	mg/l	0,001	0,005	0,05
Cloroformio (Triclorometano)	°		B		mg/l	0,005	0,017	0,05
IPA			B	C	µg/l	0,05	0,1	0,1
PCB	°		B		µg/l			0,1
Cloroetene			B		mg/l	0,02	0,05	0,05

(+) Valore dipendente dalle caratteristiche delle acque in adduzione allo Stabilimento destinate ai trattamenti di demineralizzazione/addolcimento.

(°) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.

(&) Valori eccedenti, dovuti ad eventi meteorici, subiranno il solo trattamento di sedimentazione primaria nella vasca S33 prima dello sfioro nel canale interno. (Rif. punto 8 Provvedimento n.43 del 31/01/05 di autorizzazione allo scarico rilasciato dalla dalla Provincia di Ravenna)

(#) Parametri per i quali i valori di concentrazione indicati si intendono relativi all'analisi dopo 2h di sedimentazione nell'intervallo di pH considerato.

	1	1 di 2	31/10/2006
	Rev	Pag.	Data

Scheda di omologa acque di processo inorganiche

Flusso cointestato	S5	u.m.	Valori caratteristici del flusso		Valori massimi d'accettazione
			medio indicativo	massimo	
Caratteristiche flusso: continuo + meteoriche					
Parametri specifici					
PCDD/PCDF		ng/l TEQ			0,1
1,1,2 - Tricloroetano		mg/l	0,004	0,01	0,01
Composti organoalogenati		mg/l	0,3	1	1
MTBE		mg/l	0,01	0,05	0,05

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente relativa alle acque di scarico in acque superficiali.

YARA	Yara Italia S.p.A. Stabilimento di RAVENNA Timbro e firma Massimo Agostini			
Vinavil	VINAVIL Timbro e firma F. BASSI RAVENNA SITE MANAGER		Syndial S.p.A. Interventi Ambientali Gestione Siti da Bonificare - Area Nord Responsabile Siti di Mantova e Ravenna <i>(Marco Isola)</i>	
Syndial	Timbro e firma		RSI	
RSI	RIVOIROA Timbro e firma		Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. Responsabile Operativo Andrea <i>(Andrea)</i>	
Rivoira	Stabilimento di Ravenna Via Baiona, 107 48100 RAVENNA Stabilimento di Ravenna Timbro e firma Il Direttore Massimo Gioli		Chemtura Manufacturing Italy Srl Direttore Stabilimento di Ravenna M. <i>(M.)</i>	
Polimeri Europa	Timbro e firma			
Chemtura	Timbro e firma		NEOS Vinyls Italia SpA	
Ineos Vinyls	Timbro e firma EniPower S.p.A.		Stabilimento di Ravenna IL DIRETTORE Ing. Stefano Zuliani	
EniPower	Stabilimento di Ravenna Timbro e firma Il Responsabile <i>(Ing. Carlo De Carbonis)</i>		Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing Stabilimento GPL di Ravenna Il Responsabile <i>(Mauro Magliardo)</i>	
Eni Divisione R&M	Timbro e firma			
Endura	Timbro e firma Ecofuel S.p.A. Unità Produttiva di Ravenna		Stabilimento di Ravenna - ITALY Ing. GRAZIANO LONARDI	
Ecofuel	Timbro e firma Il Responsabile Fabrizio Fukeri		BORREGAARD ITALIA S.p.A. RAVENNA Direttore Stabilimento Dr. MARIANO TORREALE	
Borregaard	Timbro e firma			
Cementerie Barbetti	Timbro e firma CEMENTERIE BARBETTI SpA dott. Federico Bocci Direttore Stabilimento di Ravenna GRAY VALLEY ITALIA			
Cray Valley	Timbro e firma	1	2 di 2	31/10/2006
Ecologia Ambiente Srl	ECOLOGIA AMBIENTE s.r.l. Timbro e firma Responsabile Gestione Tecnica Ing. Stefano Tondini	Rev	Pag.	Data



PAGINA IN BIANCO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 05/02/2007, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 05/02/2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.



Provvedimento n. 69

del 23/02/2009

Proponente: AMBIENTE E SUOLO

Classificazione: 09-08-04 2006/61/0

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152. LEGGE REGIONALE N.05/06. LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999 N.3, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 24.MARZO 2000, N.22. SOCIETÀ: BORREGAARD ITALIA S.P.A. - CEMENTERIE ALDO BARBETTI S.P.A. - ACOMON S.R.L. - CRAY VALLEY ITALIA S.R.L. - ECOFUEL S.P.A. - ENDURA S.P.A. - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - ENIPOWER S.P.A.-- INEOS VINYL ITALIA S.P.A. - YARA ITALIA S.P.A. - POLIMERI EUROPA S.P.A. - RIVOIRA S.P.A. - RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.P.A. - SYNDIAL S.P.A. - VINAVAL S.P.A. - COINSEDIATE NEL SITO MULTISOCIETARIO DEL PETROLCHIMICO SITO IN RAVENNA, VIA BAIONA. MODIFICAZIONI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO N. 63 DEL 23/01/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE

SETTORE AMBIENTE E SUOLO**IL DIRIGENTE**

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg

46

Esatte L

052 /
IL RESPONSABILE

VISTO che le Società Borregaard Italia S.p.A. - Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. - Chemtura Manufacturing Italy S.r.l. - Cray Valley Italia S.r.l. - Ecofuel S.p.A. - Endura S.p.A. - Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Enipower S.p.A. - Ineos Vinyls Italia S.p.A. - YARA Italia S.p.A. - Polimeri Europa S.p.A. - Rivoira S.p.A. - Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. - Vinavil S.p.A. coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico ubicato in Ravenna, via Baiona, sono in possesso dell'autorizzazione n. 63 del 23/01/2006 e successive modifiche, per lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche contenenti anche "sostanze pericolose", acque meteoriche e dilavamento e acque domestiche con recapito, tramite tubazione diretta, all'impianto di trattamento (linea denominata TAPI) della Società Ecologia Ambiente S.r.l.;

VISTA la nota pervenuta a questa Provincia in data 16/03/2007, la Società RSI - Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A, con la quale ha trasmesso la revisione del Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti di trattamento della Società Ecologia Ambiente, con allegato, tra gli altri, la revisione del Disegno RSI N. RA - GB - 1121 - E - 06014 A rev 0 del 19/02/2007 "Identificazione scarichi liquidi di stabilimento (fogna acqua inorganica)";

VISTA la nota pervenuta a questa Provincia in data 09/11/200, con la quale la Società Chemtura Manufacturing Italy s.r.l. ha comunicato la voltura dell'istestazione societaria a seguito del conferimento del proprio ramo d'azienda costituito dall'impianto sito in comune di Ravenna, via Baiona n.107/111 presso l'Isola 5 - Stabilimento Multisocietario, alla Società Acomon s.r.l., avente sede legale in comune di Ravenna, via Baiona n.107/111;

VISTA la nota pervenuta il 24/10/2008, con la quale la Società Yara Italia S.p.A. ha comunicato ai sensi del punto 19 del dispositivo del provvedimento n.63 del 23/01/2006, lo stato di avanzamento dei lavori per l'intercettazione e il trattamento delle acque di prima pioggia delle attività coinsediate nello stabilimento multisocietario, e ha chiesto una proroga alla data di scadenza per la realizzazione dei lavori prevista per il 31/12/2008;

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 28/10/2008, la Società RSI - Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A., ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori per l'intercettazione e il trattamento delle acque di prima pioggia di cui sopra, e sulla base di quanto realizzato fino ad ora, vista l'articolazione e la complessità di alcuni aspetti relativi all'opera, ha chiesto una proroga della data di scadenza per il completamento meccanico e la messa in marcia dell'impianto, al 31/12/2009.

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al segretario Generale, che stabilisce che:

"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dello Statuto e dai Regolamenti";

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. di apportare al provvedimento n. 63 del 23/01/2006 e successive modifiche, relativo a:
"Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti "sostanze pericolose", unite ad acque meteoriche e dilavamento e acque reflue domestiche, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna. Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152, modificato dal D.L.vo 18.08.2000, n.258. Legge Regionale 21.04.1999 n.3, modificata dalla L.R. 24.03.2000, n.22. Società: Borregaard Italia S.p.A. - Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. - Ecofuel S.p.A. - Endura S.p.A. - Eni S.p.A. Divisone Refining & Marketing - Enipower S.p.A.- Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. - Ineos Vinyls Italia S.p.A. - YARA Italia S.p.A. - Polimeri Europa S.p.A. - Rivoira S.P.A. - Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. - Vinavil S.p.A. - Coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico sito in Ravenna, via Baiona", le seguenti modificazioni:
 - a) il punto 15 del dispositivo del provvedimento n.63 del 23/01/2006 e smi viene modificato come di seguito indicato:
"15. la planimetria della rete fognaria denominata "Identificazione scarichi liquidi di stabilimento (fogna acqua inorganica) - Disegno RSI N. RA - GB - 1121 - E - 06014 A rev 0 del 19/02/2007" costituisce parte integrante della presente autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo. Viene altresì assunta la planimetria RA - GB - 1121 - E - 06013 con l'indicazione delle fosse biologiche di trattamento delle acque reflue domestiche";
 - b) il punto 19 del dispositivo del provvedimento n.63 del 23/01/2006 e smi viene modificato come di seguito indicato:
"19. relativamente alla compresenza di acque reflue industriali e di acque reflue meteoriche e dilavamento nella fognatura unitaria che recapita nel punto di consegna vasca S5, viene assunto il progetto definitivo presentato in applicazione della Delibera G.R. n.286/2005 per la intercettazione e il trattamento delle acque di prima pioggia. Il progetto definitivo è articolato in 2 stralci fra loro complementari di competenza, rispettivamente, di YARA per le aree di propria pertinenza e di RSI. - Ravenna Servizi Industriali per le restanti aree del sito multisocietario di competenza di tutte le altre società coinsediate e cointestate nell'autorizzazione. La realizzazione degli interventi per la regimazione e il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere completata **entro il 31/12/2009**. Tre mesi prima del completamento degli interventi, a cura di YARA e RSI deve essere trasmessa una nota tecnica ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione.
Va relazionato lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della vasca di prima pioggia con frequenza quadrimestrale a far inizio da aprile 2009".
 - c) La figura 1 e l'allegato A al provvedimento e sono sostituiti dall'allegato A al presente provvedimento e Figura 1.
2. di confermare senza alcuna variazione, le disposizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione sopracitata n.63 del 23.01/2006 e s.m.i.




DIRIGENTE DEL SETTORE
Dot. *Stenio Nakel*

Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico (vasca S5) delle acque reflue industriali inorganiche delle Società coinsediate.

Sostanza pericolosa	Limite rilevabilità
Arsenico	0.005 mg/l
Cromo totale	0.008 mg/l
Piombo	0.004 mg/l
Rame	0.001 mg/l
Selenio	0.005 mg/l
Zinco	0.001 mg/l
Nichel	0.001 mg/l
Fenoli	0.001 mg/l
Solventi organici aromatici	0.001 mg/l
Idrocarburi totali	0.1 mg/l
1,2 Dicloroetano	0.001 mg/l
Triclorometano	0.001 mg/l
IPA	0.00001 mg/l
Cloroetene	0.001 mg/l
1,1 dicloroetano	0.001 mg/l



FIGURA 1



Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 23/02/2009, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 23/02/2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.





Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 240
Classificazione: 09-09-02 2008/127/0

del 15/05/2008

Oggetto: MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA N.297 DEL 14/05/2004
RILASCIATA ALLA DITTA YARA ITALIA SPA - IMPIANTO ACIDO NITRICO - RAVENNA -

SETTORE TUTELA AMBIENTE **SETTORE AMBIENTE E SUOLO**

Reg. N. 193
Esatte L. 0.52
IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE



VISTO il provvedimento n. 297 del 23/01/2006 rilasciato alla Ditta Yara Italia SPA, con il quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto Acido Nitrico sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.107/111;

VISTA la nota presentata da Yara Italia SPA a questa Provincia con la quale si comunica che il camino di emissione denominato E 41-B-1 - Acido Nitrico UHDE3 - è attualmente inattivo poiché collegato ad un impianto di produzione non più in funzione e quindi si richiede di mantenerlo in stand-by;

CONSIDERATO che la Ditta Yara Italia SPA ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo n.59/2005 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio quale autorità competente e che la stessa nota sopracitata è stata inviata anche al Ministero ad integrazione della domanda di AIA;

PRESO atto che la comunicazione della Ditta è relativa a una modifica non sostanziale e che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 19/12/2007, n.243, le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore, provvedono, anche su segnalazione del gestore, all'adeguamento di tali autorizzazioni nelle more del rilascio dell'AIA;

RITENUTO pertanto di procedere, nelle more del rilascio dell'AIA da parte del Ministero, alla modifica dell'autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera n. 297 del 14/05/2004, prendendo atto della fermata della emissione E41-B - 1 - UHDE3 -;

VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006, parte V;

VISTA la Legge Regionale n.5/2006 - Capo II, art. 5 "Titolarità di funzioni in materia ambientale";

VISTO l'art.122, 4° comma, della Legge Regionale del 21.04.1999, n.3 in materia di delega alle Province di funzioni amministrative per le autorizzazioni e il controllo delle emissioni in atmosfera;

VISTO l'art.4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:

...

"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti";

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.297 14/05/2004 rilasciata alla Ditta Yara Italia SPA per l'impianto Acido Nitrico sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.107/111 a seguito della dismissione del camino E41- B1 – UHDE3 -, che rimane comunque in stand-by, come comunicato dalla Ditta stessa;
2. L'autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia fatti salvi tutti i diritti di terzi e alle prescrizioni indicate **nell'allegato A) riassuntivo di tutte le emissioni della Ditta Yara Italia SPA – Impianto acido nitrico -**, e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale sono state apportate le modifiche disposte con la presente autorizzazione.
3. **I compiti di vigilanza e controllo** del rispetto delle prescrizioni e dei limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. STENIO NALDI

Allegato A)

I limiti di emissione e le prescrizioni che la Ditta Yara Italia S.p.A. - Stabilimento di Ravenna - Impianto acido nitrico - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E41-A-1 SEZIONE UHDE 1**

Portata massima	23000	Nmc/h
Altezza minima	28	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E41-B-1 SEZIONE UHDE 3 - STAND-BY (Inattivo ma esistente)

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	35	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc

Tale punto di emissione é attualmente in stand by. Qualora la Ditta intenda riattivarlo, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia e agli organi di controllo.

PUNTO DI EMISSIONE E41-C-1 SEZIONE UHDE 4

Portata massima	122000	Nmc/h
Altezza minima	70	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc

Prescrizioni :

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi;
2. Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di **prese** di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale U.N.I.CHIM. M.U. 122 e smi;
3. Si indica altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un controllo semestrale** per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione del punto E41-B1 - UHDE3 - poiché inattivo. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale dell'ARPA di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.


PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 15/05/2008, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 15/05/2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.



Provvedimento n. 670
Classificazione: 09-09-02 2008/257/0

del 26/11/2008

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO SOLFATO AMMONICO - DITTA YARA ITALIA SPA - STABILIMENTO DI RAVENNA -

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE



VISTO il provvedimento n. 310 del 17/05/2004 rilasciato alla Ditta Yara Italia SPA, con il quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto Solfato Ammonico sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.107/111;

VISTA la domanda, corredata del progetto, presentata dal Comune di Ravenna – Sportello Unico – con cui è stata trasmessa l'istanza della Ditta Yara Italia SPA per la modifica non sostanziale dell'impianto Solfato Ammonico a seguito della sostituzione della materia prima di base (carbonato di calcio o di magnesio) con ossido di magnesio in polvere;

CONSIDERATO che la Ditta Yara Italia SPA ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo n.59/2005 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio quale autorità competente per il rilascio dell'AIA;

PRESO atto che la comunicazione della Ditta è relativa a una modifica non sostanziale e che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 19/12/2007, n.243, le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore, provvedono, anche su segnalazione del gestore, all'adeguamento di tali autorizzazioni nelle more del rilascio dell'AIA;

RITENUTO pertanto di procedere, nelle more del rilascio dell'AIA da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alla modifica dell'autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera n. 310 del 17/05/2004, prendendo atto della sostituzione della materia prima di base (carbonato di calcio o di magnesio) con ossido di magnesio in polvere, che modifica le emissioni E46-A10 e E46-B1;

VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006, parte V e smi;

VISTA la Legge Regionale n.5/2006 – Capo II, art. 5 “Titolarità di funzioni in materia ambientale”;

VISTO l'art.122, 4° comma, della Legge Regionale del 21.04.1999, n.3 in materia di delega alle Province di funzioni amministrative per le autorizzazioni e il controllo delle emissioni in atmosfera;

VISTO il parere favorevole del Comune di Ravenna in merito alla conformità urbanistica pervenuto in data 16/10/2008;

VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna – Eccellenza Industria Chimica – in data 20/11/2008;

PAGINA IN BIANCO

VISTO il parere favorevole espresso dal Gruppo Tecnico Consultivo nella seduta del 20/11/2008;

VISTO l'art.4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:

...

"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti";

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. la modifica non sostanziale dell'impianto solfato ammonico della Ditta Yara Italia SPA – Stabilimento di Ravenna - a seguito della della sostituzione della materia prima di base (carbonato di calcio o di magnesio) con ossido di magnesio in polvere, che modifica le emissioni E46-A10 e E46-B1, in conformità al progetto presentato;
2. L'autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia fatti salvi tutti i diritti di terzi e alle prescrizioni indicate **nell'allegato A) riassuntivo di tutte le emissioni della Ditta Yara Italia SPA – Impianto Solfato Ammonico -**, e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale sono state apportate le modifiche disposte con la presente autorizzazione.
3. **I compiti di vigilanza e controllo** del rispetto delle prescrizioni e dei limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. STENIO NALDI



PAGINA IN BIANCO

Allegato A)

I limiti di emissione e le prescrizioni che la **Ditta Yara Italia S.p.A. – Stabilimento di Ravenna – Impianto Solfato Ammonico** - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E46-A4 - SOLFATO AMMONICO (MULINI CALCARE DOLOMIA) - F.T. – INVARIATO**

Portata massima	85000	Nmc/h
Altezza minima	34	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E46-A10 – ASPIRAZIONE SILOS CONTENENTE OSSIDO DI MAGNESIO – F.T. – MODIFICA

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E46-B1 – RILOCATA ED ASSERVITA ALL'IMPIANTO DI PREPARAZIONE A BATCH DEI SALI DI MAGNESIO – MODIFICA

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Azoto nitrico come NO3	100	mg/Nmc
Polveri	10	mg/Nmc

Il limite indicato per NO3 si applica solo nel caso di produzione di Nitrato di magnesio.

Prescrizioni :

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi. In proposito l'intervallo temporale di riferimento per la valutazione dei limiti alle emissioni sia per la E46-A10 che per la E46-B1 sia pari ad 1 ora e che i metodi di riferimento per la valutazione dei parametri Portata, Polveri e HNO3 (come NO3) siano rispettivamente:

- UNI 10169-2001
- UNI EN 13284-1

Metodo Allegato 2 al DM 25/08/2008, oppure metodi con prestazioni ed incertezze equivalenti.

2. Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di **prese** di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale U.N.I.CHIM. M.U. 122 e smi;
3. Si indica quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto il **31/12/2009**.
4. Si indica altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un controllo con frequenza semestrale per la emissione E46-B1 e annuale per E46-A10 e E46-A4**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale dell'ARPA di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 26/11/2008, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 26/11/2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....

ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N

11

Esatte

EURO 052

IL RESPONSABILE
.....



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 227
Classificazione: 09-09-02 2008/127/0

del 09/05/2008

Oggetto: MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA N.68 DEL 23/01/2006
RILASCIATA ALLA DITTA YARA ITALIA SPA - IMPIANTO INSACCO E MAGAZZINI -
RAVENNA -

SETTORE TUTELA AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Reg. N. 192

Esatte L. 052
IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Entrate
00007659 00003665 W0873001
00011627 14/02/2008 12:47:27
0001-00009 E54A5631648AFFE7
IDENTIFICATIVO: 01060165752472



VISTO il provvedimento n. 68 del 23/01/2006 rilasciato alla Ditta Yara Italia SPA, con il quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto Insacco e Magazzini sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.107/111;

VISTA la nota presentata da Yara Italia SPA a questa Provincia con la quale si comunica che rispetto al provvedimento di autorizzazione n.68 del 23/01/2006 sopracitato, è stato demolito il camino denominato E48-1 - Testata 3° e 4° magazzino ovest - (già in stand-by) ed è inattivo il camino denominato E48-10 - Insacco zona nord - poiché collegato ad un impianto di produzione non più in funzione;

CONSIDERATO che la Ditta Yara Italia SPA ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo n.59/2005 al Ministero delle Attività Produttive quale autorità competente e che la stessa nota sopracitata è stata inviata anche al Ministero ad integrazione della domanda di AIA;

PRESO atto che la comunicazione della Ditta è relativa a una modifica non sostanziale e che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 19/12/2007, n.243, le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore, provvedono, anche su segnalazione del gestore, all'adeguamento di tali autorizzazioni nelle more del rilascio dell'AIA;

RITENUTO pertanto di procedere, nelle more del rilascio dell'AIA da parte del Ministero, alla modifica dell'autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera n. 68 del 23/01/2006, limitatamente alla eliminazione del punto E48-1;

VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006, parte V;

VISTA la Legge Regionale n.5/2006 - Capo II, art. 5 "Titolarità di funzioni in materia ambientale";

VISTO l'art.122, 4° comma, della Legge Regionale del 21.04.1999, n.3 in materia di delega alle Province di funzioni amministrative per le autorizzazioni e il controllo delle emissioni in atmosfera;

VISTO l'art.4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:

...

"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle

autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti";

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.68 del 23/01/2006 rilasciata alla Ditta Yara Italia SPA per l'impianto Insacco e Magazzini sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.107/111 a seguito della demolizione del camino E48-1 e della fermata del punto E48-10, che rimane in stand-by, come comunicato dalla Ditta stessa;
2. L'autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia fatti salvi tutti i diritti di terzi e alle prescrizioni indicate **nell'allegato A) riassuntivo di tutte le emissioni della Ditta Yara Italia SPA – Impianto insacco e magazzini -**, e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale sono state apportate le modifiche disposte con la presente autorizzazione.
3. **I compiti di vigilanza e controllo** del rispetto delle prescrizioni e dei limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. STENIO NALDI

Allegato A)

I limiti di emissione e le prescrizioni che la **Ditta Yara Italia S.p.A. – Stabilimento di Ravenna – Impianto Insacco e Magazzini** - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E48.3 – VAGLIATURA 1° MAGAZZINO**

Portata massima	26000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.4 – VAGLIATURA 3° E 4° MAGAZZINO EST

Portata massima	62000	Nmc/h
Altezza minima	21	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.5 – INSACCO MAGAZZINO N.5

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.7 – VAGLIATURA 6° E 7° MAGAZZINO

Portata massima	42000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	16	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.8 – INSACCO ZONA SUD – STAND BY) -

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------


PUNTO DI EMISSIONE E48.9 – INSACCO ZONA CENTRALE

Portata massima	80000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PAGINA IN BIANCO



PUNTO DI EMISSIONE E48.10 – INSACCO ZONA NORD (STAND-BY – INATTIVO MA ESISTENTE)

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.11 – TORRETA SCARICATORE CONTINUO

Portata massima	23000	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	13	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

I punti di emissione indicati con E48-10, E48-8 sono attualmente in stand by. Qualora la Ditta intenda riattivarli, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia e agli organi di controllo.

PUNTO DI EMISSIONE E48.12 – DEPOLVERAMENTO BRACCIO DI CARICO SU NAVI DI PRODOTTO SFUSO -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	24	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni :

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi;
2. Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di **prese** di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale U.N.I.CHIM. M.U. 122 e smi;
3. Si indica altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un controllo semestrale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dei punti E48-10, E48-8 attualmente inattivi.**

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna - e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 09/05/2008, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 09/05/2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.



Provvedimento n. 274

del 03/07/2009

Proponente: **AMBIENTE E SUOLO**

Classificazione: 09-09-02 2009/188/0

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO CON EMISSIONI IN ATMOSFERA RILASCIATA ALLA DITTA YARA ITALIA SPA - STABILIMENTO DI RAVENNA - IMPIANTO INSACCO E MAGAZZINI -

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento n. 227 del 09/05/2008 rilasciato alla Ditta Yara Italia SPA, avente sede legale in Comune di Milano, Via B. Crespi, n.57, con il quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto Insacco e Magazzini sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.107/111;

VISTA la domanda, corredata del progetto, inoltrata dal Comune di Ravenna – Sportello Unico – in data 19/05/2009 e acquisita al protocollo di questa Provincia con n. 50595/2009, con la quale é stata trasmessa l'istanza della Società Yara Italia SPA – Stabilimento di Ravenna – Impianto Insacco e Magazzini – per la modifica dell'impianto a seguito della installazione di una tramoggia aspirata per lo scarico dalle navi di materiale polveroso sita sulla banchina prospiciente al Canale Candiano;

CONSIDERATO che la Ditta Yara Italia SPA ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale , ai sensi del Decreto Legislativo n.59/2005 al Ministero delle Attività Produttive quale autorità competente e che la medesima documentazione era già prevista quale piano di miglioramento aziendale di cui alla scheda C della domanda di AIA;

PRESO atto comunque che il progetto presentato si configura come modifica non sostanziale e che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 19/12/2007, n.243, le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore, provvedono, anche su segnalazione del gestore, all'adeguamento di tali autorizzazioni nelle more del rilascio dell'AIA;

CONSIDERATO altresì che l'intervento si configura come un significativo miglioramento delle emissioni di polveri diffuse rispondendo pienamente a quanto previsto dal Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.78 del 27/07/2006, dall'Ordinanza dell'Autorità Portuale n.4/2008 nonché a quanto previsto dall'art.270 del Decreto Legislativo n.152/2006 (contenimento e convogliabilità delle emissioni diffuse);

RITENUTO pertanto di procedere, nelle more del rilascio dell'AIA ministeriale, alla modifica dell'autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera n. 227 del 09/05/2008, provvedendo ad inserire nell'elenco delle emissioni la nuova tramoggia aspirata in conformità al progetto presentato;

VISTO il parere in merito alla conformità urbanistica espresso dal Comune di Ravenna in data 22/05/2009;

VISTO il parere espresso dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna e Faenza in data 25/06/06/2009 prot. PGRA/2009/6461;



VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.269, comma 3) del Decreto Legislativo n.152/2006 e smi e della Legge n.241/90 e smi in data **25/06/2009**;

VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006, parte V;

VISTA la Legge Regionale n.5/2006 – Capo II, art. 5 “Titolarità di funzioni in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo n.59/2005;

VISTO l'art.122, 4° comma, della Legge Regionale del 21.04.1999, n.3 in materia di delega alle Province di funzioni amministrative per le autorizzazioni e il controllo delle emissioni in atmosfera;

VISTO l'art.4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:
...

"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti";

SU proposta del Responsabile del procedimento:

AUTORIZZA

1. La Ditta Yara Italia SPA – Stabilimento di Ravenna – Insacco e Magazzini – sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.107/111, alla modifica dell'impianto con emissioni in atmosfera a seguito della installazione di una tramoggia aspirata per lo scarico dalle navi di materiale polveroso sita sulla banchina prospiciente al Canale Candiano, in conformità al progetto presentato.
2. L'autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia fatti salvi tutti i diritti di terzi e alle prescrizioni indicate **nell'allegato A) riassuntivo di tutte le emissioni della Ditta Yara Italia SPA – Impianto insacco e magazzini -**, e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale sono state apportate le modifiche disposte con la presente autorizzazione.
3. **I compiti di vigilanza e controllo** del rispetto delle prescrizioni e dei limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. STENIO NALDI

I limiti di emissione e le prescrizioni che la Ditta Yara Italia S.p.A. – Stabilimento di Ravenna – Impianto Insacco e Magazzini - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E48.3 – VAGLIATURA 1° MAGAZZINO

Portata massima	26000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.4 – VAGLIATURA 3° E 4° MAGAZZINO EST

Portata massima	62000	Nmc/h
Altezza minima	21	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.5 – INSACCO MAGAZZINO N.5

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.7 – VAGLIATURA 6° E 7° MAGAZZINO

Portata massima	42000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	16	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.8 – INSACCO ZONA SUD – STAND BY) -

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.9 – INSACCO ZONA CENTRALE

Portata massima	80000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :



Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.10 – INSACCO ZONA NORD (STAND-BY – INATTIVO MA ESISTENTE)

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	16	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48.11 – TORRETA SCARICATORE CONTINUO

Portata massima	23000	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	13	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

I punti di emissione indicati con E48-10, E48-8 sono attualmente in stand by. Qualora la Ditta intenda riattivarli, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia e agli organi di controllo.

**PUNTO DI EMISSIONE E48.12 – DEPOLVERAMENTO BRACCIO DI CARICO SU NAVI DI
PRODOTTO SFUSO -**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	24	h/g
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E48.13 a,b,c - DEPOLVERAMENTO TRAMOGGIA DI SCARICO NAVI - F.T.
- NUOVO -**

Portata massima	8000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	6,7	m
Durata	20	h/g per 70 gg/anno
Temperatura	25	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Sui filtri é inoltre prevista la installazione di pressostati differenziali per la verifica dell'efficienza del sistema di abbattimento.

Prescrizioni :

1. Per il nuovo punto di emissione sopraindicato dovranno essere espletate le procedure previste dal Decreto Legislativo n.152/2006 all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni.
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi;
3. Per l'effettuazione delle verifiche é necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate nel rispetto delle norme UNI 10169 e UNI EN 13284-1.
4. Si indica quale termine ultimo per la messa a regime della nuova emissione il 31/08/2009.

5. Si indica altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un controllo semestrale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dei punti E48-10, E48-8 attualmente inattivi, mentre per la nuova tramoggia E48.13 a,b,c un autocontrollo analitico con frequenza annuale.** In tale senso per la misura del parametro **polveri** i metodi di riferimento da utilizzare sono UNI EN 13284-1 oppure UNI 10263.

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna - e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

6. Ai sensi dell'art. 269, comma 5), del Decreto Legislativo n.152/2006, la presente autorizzazione ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio all'interessato. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Qualora vengano effettuate modifiche all'assetto impiantistico autorizzato, dovrà comunque essere presentata nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera



Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 03/07/2009, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 03/07/2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. n. 199

Esatto EURO 0,50

IL RESPONSABILE





Provvedimento n. 47
Classificazione: 09-06-01 2007/25/0

del 06/02/2008

Oggetto: YARA ITALIA SPA, DECISIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING), AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/1999, COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE N. 35/2000, PER UN PROGETTO DI NUOVO STOCCAGGIO DI NITRATO AMMONICO, FERTILIZZANTE AD ALTO TITOLO DI AZOTO, IN COMUNE DI RAVENNA

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del responsabile del procedimento con la quale si riferisce:

che La società Yara Italia s.p.a., con sede operativa a Ravenna in Via Baiona, 107-111, ha presentato domanda per l'attivazione della procedura di verifica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ravenna per un progetto di nuovo stoccaggio di nitrato ammonico fertilizzante ad alto titolo di azoto (maggiore del 28%), confezionato in big bags o pallet e prodotto all'interno dello stabilimento di Yara Italia s.p.a. presso la sede operativa in Comune di Ravenna.

che Ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, la Società ha avviato la procedura in termini obbligatori in quanto l'articolo 32 stabilisce che: "Per i progetto di cui all' articolo 23 comma 1 lettera c) [...], il committente o proponente richiede preliminarmente all'autorità competente la verifica ivi prevista.". Tale articolo si riferisce alla procedura di screening dovuta per i progetti rientranti nell'allegato III della parte seconda, elenco B e non compresi all'interno di aree protette. Il progetto in questione è infatti previsto nell'elenco B al punto 8 g) "Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n.256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc". L'Autorità competente è la Provincia di Ravenna sulla base di quanto disposto dai combinati articoli 42 e 43 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/1999 in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

VISTA la parte seconda titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione d'impatto ambientale ed in particolare il capo III "Disposizioni specifiche per la VIA in sede regionale o provinciale";

VISTA la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, così come modificata con legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che assegna alle Province la competenza della procedura per tutta una serie di progetti ed opere indicati negli allegati alla medesima legge, disposizioni ancora vigenti sulla base degli articoli 42 e 43 del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTI altresì gli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 9/1999, modificata con legge regionale n. 35/2000 in merito alla procedura di verifica (screening);

VISTO l'articolo 6, comma 2, lettera F, della legge regionale 15/5/1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";

VISTO l'articolo 4, comma 8, del Regolamento provinciale di attribuzione di competenze e funzioni al Presidente, alla Giunta, ai dirigenti, al Direttore Generale e al Segretario Generale;

VALUTATO IN TERMINI PROGRAMMATICI che:

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) rappresenta attuazione su scala provinciale del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e permette di valutare la compatibilità dell'opera in progetto rispetto alla pianificazione territoriale.

Il PTCP attualmente vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006, pubblicato sul BUR Emilia-Romagna n. 65 del 10/05/2006, a differenza di quanto erroneamente riportato nella relazione tecnica di screening.

Tuttavia l'istruttoria svolta sul progetto permette di affermare che l'area prevista d'intervento si trova entro l'unità di paesaggio n.5 "Del porto e della città" e non è interessata da alcun articolo delle norme tecniche d'attuazione del PTCP e che pertanto il progetto risulta compatibile a tale strumento.

Secondo il RIR (Rischio Incidenti Rilevanti), poiché il deposito di nitrato ammonico fertilizzante ad alto titolo di azoto rappresenta una "Area entro i confini dello stabilimento", in quanto inclusa nei confini di Yara e pertanto riconducibile alla categoria F, si evince secondo quanto dichiarato dal Gestore la piena compatibilità con la classificazione esistente.

È stato valutato l'accadimento di un evento incidentale connesso al nuovo deposito di nitrato ammonico fertilizzante ed è stato calcolato come "non credibile", in quanto associato ad una probabilità di accadimento nell'ordine di 10^{-13} eventi/anno. Tuttavia tali considerazioni sono da ritenersi provvisorie fino alla conclusione dell'iter istruttorio del Nulla Osta di Fattibilità da parte del Comitato Tecnico Regionale.

Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità per i Bacini Regionali Romagnoli individua le aree a rischio, in particolare quelle in cui ad una maggiore vulnerabilità corrisponde un maggior pericolo per le persone e il patrimonio ambientale, e quindi prevede norme di salvaguardia e di adottare misure preventive in grado di mitigare gli effetti negativi sul territorio e sui beni esposti. L'impianto insiste su di un bacino idrografico di 216 kmq ed in particolare è afferente al Canale Candiano di estensione di circa 65 kmq. Il Candiano in occasione di piogge persistenti raccoglie le acque provenienti dal Fiume Ronco e da fossi e canali minori quali Minarla, Brancolino, Villafranca e Fossatello che, confluendo nello scolo Lama, vanno a recapitare normalmente nel fiume sopra citato attraverso un sistema di sfioro artificioso ma funzionale. L'area in oggetto non rientra tra le aree a rischio idrogeologico e di potenziale allagamento.

Il Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA), di cui attualmente è stato adottato il Documento Preliminare, analizza e considera gli aspetti legati alla risorsa idrica sia a livello quantitativo che qualitativo, definendo gli obiettivi ed elaborando programmi su misura. Inoltre in relazione alla qualità delle acque superficiali, il piano si propone di ridurre gli eccessi di apporto di azoto diffuso, fosforo e BOD₅. Il progetto in esame non ricade in zone di protezione delle acque sotterranee e risulta coerente con gli obiettivi del piano in relazione a inquinamento delle acque in quanto non sono previsti prelievi diretti dalla falda, ma solo da acquedotto industriale e potabile e si cerca di ridurre al massimo i consumi e di recuperare quanto più possibile gli scarichi idrici all'interno dello stabilimento.

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98201) è il principale strumento di pianificazione dei trasporti per perseguire gli obiettivi di un razionale e funzionale utilizzo del proprio territorio, assicurandone accessibilità e fruibilità. L'opera in progetto non interferisce con gli interventi previsti per la rete stradale.

Il Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PPTROA) è un piano settoriale a valenza territoriale che ha come obiettivo la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente atmosferico. È stata inoltre ripresa ed elaborata la zonizzazione a livello regionale per poi individuare i percorsi di azione e predisporre i piani e programmi di risanamento. Il progetto rientra in zona A ed in particolare nell'agglomerato R9 - Ravenna e non determina alcun incremento delle emissioni in atmosfera in quanto vengono utilizzati mezzi elettrici per la movimentazione del nitrato ammonico e il traffico dei mezzi pesanti resta invariato; anzi, con il nuovo deposito la capacità logistica e di spedizione del prodotto non sarà più concentrata in intervalli di tempo ristretti (1-2 giorni), ma verrà dilazionata in

un intervallo di tempo di circa una settimana. Pertanto appare pienamente coerente con le previsioni del PRQA per il contenimento delle emissioni degli inquinanti ritenuti maggiormente critici per lo stato della qualità dell'aria nel territorio ravennate (polveri e ossidi di azoto).

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Ravenna (PRG '93) contiene norme, programmi e proposte volti alla tutela e alla riqualificazione dei caratteri ambientali e architettonici del territorio e dell'impianto urbano di Ravenna in relazione al PTR e al PTCP. Tale piano, attualmente ancora in vigore, prevede che l'area su cui si colloca l'intervento rientri nella zona D5 (capo VII art. VII.12 N.T.A): *"area industriale esistente e di completamento per la quale interventi di riconversione e ristrutturazione delle attività produttive sono subordinati alla preventiva approvazione di un Progetto Unitario e/o un Piano Particolareggiato da parte del Consiglio Comunale, di concerto con la Provincia, al fine di definire usi compatibili, tipologie di intervento ed eventuali stralci operativi; inoltre interventi di ammodernamento, miglioramento e ristrutturazione parziale degli impianti esistenti possono essere consentiti con approvazione della Giunta Comunale, purché inseriti in un programma di medio periodo"*.

L'intervento non modifica l'attuale superficie utile di comparto né incide su alcun parametro urbanistico. L'area inoltre risulta già asfaltata e impermeabilizzata quindi non è richiesta alcuna pratica urbanistica al fine di dedicare l'area esistente a deposito all'aperto.

Il Piano Strutturale Comunale di Ravenna (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/02/2007, inserisce lo stabilimento Yara all'interno delle *"Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali"*. Il progetto in esame non ha di fatto impatti nelle varie matrici ambientali ed è pertanto pienamente compatibile con gli indirizzi del PSC in assenza, ad oggi, del Regolamento Urbanistico Edilizio.

VALUTATO IN TERMINI PROGETTUALI che:

Il progetto prevede la realizzazione di una area di deposito all'aperto di nitrato ammonico con titolo di azoto maggiore del 28%, confezionato in big bags o pallet prodotto all'interno dello stesso stabilimento Yara Italia S.p.A. di Ravenna. Lo stabilimento è situato in Via Baiona n. 107/111 in Comune di Ravenna e l'intervento previsto insiste sulla medesima area di proprietà di Yara Italia s.p.a. L'area oggetto di intervento presenta una superficie territoriale di 3 500 mq.

Il progetto prevede lo stoccaggio all'aperto di nitrato ammonico ad alto titolo confezionato in pedane da 1800 kg di prodotto cadauno o come big bags da 600 kg cadauno. La zona da adibire a stoccaggio è già asfaltata e ricompresa tra la parte nord-est dell'isola 1 e la banchina portuale, in un'area attualmente destinata per lo stoccaggio di fertilizzanti non pericoloso (ad esempio nitrato ammonico con titolo inferiore al 28% e nitrato di calcio), confezionati in pallets.

Attualmente il nitrato ammonico ad alto titolo viene confezionato in sacchi da 25, 40, 50 Kg, trasferiti, mediante nastri trasportatori, all'unità di confezionamento dove vengono ordinati in pallets e poi ulteriormente trasferiti, mediante muletti, al deposito approntato nell'edificio situato in isola 4, a sud del sesto magazzino, che ha una superficie totale di circa 1.000 mq. L'area di deposito all'aperto si propone come ampliamento dell'area di stoccaggio già presente nel magazzino in isola 4, ma senza aumentare i quantitativi di stoccaggio. Il quantitativo massimo di nitrato ammonico ad alto titolo stoccato all'interno del nuovo deposito sarà al massimo di circa 3.400 tonnellate; di cui 2.975 nel caso di stoccaggio in big bags (dimensioni 80x80x120cm) da 600 Kg cadauno e 3.326 nel caso di stoccaggio in pedane da 1.800 Kg. Allo stato attuale la capacità di deposito nel magazzino in isola 4 è limitata a 1.000 tonnellate, nell'assetto futuro con il nuovo stoccaggio all'aperto sarà di circa 4.500 tonnellate.

L'aumento del quantitativo di stoccaggio non è dovuto ad un incremento della capacità dell'impianto di produzione e di confezionamento, ma da una necessità di ottimizzazione dei flussi logistici relativi al carico del nitrato ammonico, che ad oggi sono concentrati in un ristretto intervallo di tempo dovuto all'esiguo stoccaggio attuale. Inoltre le esigenze di mercato rendono i quantitativi stoccati nell'attuale deposito ancora più ridotti. La funzione del nuovo deposito quindi ha la funzione di distribuire il prodotto sul mercato ad intervalli di tempo più ampi.

Le fasi di cantiere sono le seguenti:

1. riorganizzazione dei jersey esistenti e in parte già presenti nell'area, costituiti da basamenti in calcestruzzo non fissati al suolo e trasportabili da idonei mezzi di

- movimentazione che attualmente sono usati per separare i vari prodotti stoccati nell'area in modo logico;
2. posizionamento nuovi jersey necessari;
 3. montaggio rete metallica di altezza pari a 2,50 metri e di due cancelli di larghezza pari a 5 metri con i montanti installati sui jersey;
 4. installazione termocamera in grado di attivare un allarme ottico in sala di controllo costantemente presidiata (Vigili del Fuoco di stabilimento);
 5. realizzazione del collegamento con la nuova tubazione antincendio per un tratto di circa 10 metri in corrispondenza del punto di innesto con l'esistente rete antincendio del sito multisocietario e la zona in cui verrà ubicato il nuovo idrante sul lato sud del deposito.
 6. installazione di idrante soprasuolo alimentato dall'esistente rete antincendio di stabilimento.

Il proponente, al fine di minimizzare i rischi per la sicurezza e l'ambiente ha previsto in particolare i seguenti accorgimenti progettuali:

- confezionamento dei materiali con imballaggi plastici impermeabili e chiusi in modo tale da prevenire l'entrata consistente di aria umida;
- utilizzo per la movimentazione dei big bags e pallets di forche e pali non appuntiti;
- Protezione di pallets e big bags dall'esposizione solare diretta e dagli agenti atmosferici tramite copertura con un telone in PVC;
- corridoi di ampiezza pari ad almeno 1 metro tra le varie zone di accatastamento il cui rispetto verrà garantito tramite segnaletica orizzontale sul piazzale asfaltato;
- utilizzo di carrelli elevatori elettrici per evitare problemi di contaminazione del fertilizzante con sostanze incompatibili;
- sistema di rilevamento incendi costituito da telecamera infrarossi brandeggiante, da installare in posizione sopraelevata, in modo tale da garantire costantemente una visione completa dell'intera area da posizione vantaggiosa.

VALUTATO IN TERMINI AMBIENTALI che:

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il Comune di Ravenna, secondo la nuova zonizzazione adottata relativamente alla qualità dell'aria in Provincia, risulta classificato come zona A agglomerato R9 nel quale è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme con riferimento ai parametri NO_x e PM_{10} .

Il tipo di settore in cui si colloca l'attività di Yara Spa, secondo il PPTRQA, contribuisce alle emissioni totali di NO_x per il 2% e per PM_{10} per l'1% e quindi non è imputabile come fattore di incremento per l'inquinamento atmosferico.

Relativamente all'intervento proposto, non vengono modificate le emissioni in atmosfera già autorizzate, che non sono imputabili allo stoccaggio del nitrato ammonico ad alto titolo; le uniche emissioni, seppur trascurabili in quanto non saranno installate né sorgenti di emissione convogliate né diffuse, sono imputabili ai gas di scarico degli automezzi presenti in cantiere.

Per quanto riguarda la gestione delle acque, il sistema proposto non modifica l'assetto attuale autorizzato in quanto l'area su cui sarà depositato il nitrato ammonico ad alto titolo è già servita da una rete di raccolta delle acque meteoriche, in quanto fungeva già da deposito.

Le acque meteoriche di dilavamento saranno raccolte nella rete fognaria attraverso tombini o caditoie presenti già presenti nell'area asfaltata; da qui tramite un sistema di pompe di rilancio le acque piovane saranno trasferite nella fogna azotata e quindi portate fino all'impianto di trattamento gestito dalla società Ecologia Ambiente.

Prima dell'invio all'impianto di trattamento, le acque di processo saranno raccolte in un serbatoio di equalizzazione/stoccaggio di capacità di 3.000 m^3 , normalmente utilizzato al 70%, che consente nei casi di emergenza di accumulare circa 1.000 m^3 di soluzioni acquose generatesi anche dall'uso di acqua antincendio. Il consumo della risorsa idrica avviene solo in caso di emergenze in seguito ad un incendio; tale evento risulta estremamente raro con una frequenza di accadimento, calcolata nel Rapporto di Sicurezza, dell'ordine di 10^{-10} eventi/anno.

Le portate meteoriche eccedenti la portata della pompa di rilancio vengono traccimate nella rete "inorganica" del sito multisocietario ex-Enichem e sono anch'esse convogliate all'impianto di Ecologia Ambiente. Al termine del trattamento l'impianto di depurazione scarica le acque provenienti da Yara e dalle altre aziende del sito ex-Enichem nonché da Polynt e Degussa, nel canale Candiano.

Per quanto riguarda suolo e sottosuolo, gli impatti sono trascurabili in quanto il nuovo parco serbatoi è realizzato in modo da evitare possibili sversamento e conseguente contaminazione di suolo e sottosuolo attraverso la realizzazione di tre bacini di contenimento in cemento armato.

Per quanto riguarda il rischio d'incidente rilevante, questo è dovuto alla presenza di nitrato ammonico fertilizzante ad alto titolo. I fertilizzanti contenenti nitrato ammonico sono classificati in tre classi a seconda del contenuto di nitrato ammonico, del tipo e del contenuto di altri materiali e del comportamento al riscaldamento. Nel caso in oggetto il materiale è classificato come C in quanto soggetto a decomposizione per riscaldamento, ma le reazioni decompositive si arrestano alla rimozione della causa del riscaldamento.

Il calcolo della probabilità di accadimento è stato condotto con l'ausilio della Fault Tree Analysis, facendo riferimento anche a quanto già valutato nel Rapporto di Sicurezza presentato per il magazzino attualmente presente nello stabilimento in isola 4.

È possibile concludere che l'ampliamento del deposito non costituisce di fatto un aggravio dell'attuale livello di rischio complessivo dello stabilimento; infatti l'unico evento incidentale rilevante individuato è caratterizzato da una frequenza di accadimento estremamente bassa e molto inferiore ai limiti di norma assunti quali soglie di credibilità e da distanze di danno meno estese di quanto già valutato per l'analogo scenario incidentale analizzato nel Rapporto di Sicurezza in vigore per attuale magazzino per il deposito di nitrato ammonico.

Si ribadisce che tali considerazioni sono da ritenersi provvisorie fino alla conclusione dell'iter istruttorio del Nulla Osta di Fattibilità da parte del Comitato Tecnico Regionale.

Riguardo alle emissioni sonore, l'area in oggetto è classificata secondo zonizzazione acustica del Comune di Ravenna come zona VI (area esclusivamente industriale). Il progetto proposto si inserisce all'interno di uno scenario già consolidato a vocazione industriale, pertanto il nuovo deposito non influisce negativamente su tale area, anche se la documentazione presentata non contiene elementi sufficienti per definire gli scenari acustici in essere e previsti, dopo l'intervento. Si ritiene pertanto necessario che la società fornisca una relazione come indicato in seguito nelle prescrizioni.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, durante la fase di cantiere saranno prodotti 500 kg di rifiuti derivanti dalla sagomatura e taglio di elementi ferrosi che saranno stoccati in appositi contenitori ed inviati a recupero. Le terre di scavo derivanti dall'installazione della nuova tubazione antincendio saranno riutilizzate per il riempimento scavo. Durante la fase d'esercizio gli unici rifiuti prodotti saranno rappresentati da pedane di legno e sacchi di plastica danneggiati in seguito ad operazioni di movimentazione del prodotto o per urti con le forche dei carrelli.

Per quanto riguarda il traffico, in fase di cantiere verranno utilizzati 1/2 camion per trasportare i materiali necessari all'installazione della recinzione, pali, etc. ed al massimo 5 camion per i jersey che si rendessero necessari per integrare quelli già presenti nell'area, 1/2 camion per il recapito della tubazione antincendio e dell'idrante soprasuolo. In fase di esercizio il traffico è generato dalla movimentazione del nitrato ammonico ad alto titolo. Saranno effettuati, considerando la frequenza di trasporto più cautelativa dei big bags da 600 kg, 500 viaggi al giorno verso il nuovo deposito mediante carrelli elevatori elettrici. Relativamente alle operazioni di carico su autotreni allo stato attuale il traffico è di 43 autotreni al giorno, la realizzazione del nuovo deposito ha la funzione di non incrementare il quantitativo da inviare, ma semmai quello di diminuirlo e di non concentrare il carico di 43 autotreni al giorno in un'unica giornata.

In definitiva, in relazione alla realtà territoriale, urbanistica ed ambientale esistente, il progetto risulta sostanzialmente compatibile sotto l'aspetto ambientale nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate che il proponente dovrà rispettare al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire.

In termini procedurali e di istruttoria, la documentazione pervenuta è stata regolarmente depositata presso questa Provincia, la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ravenna e sul BUR dell'Emilia-Romagna è stato pubblicato l'avviso di deposito in data **05/12/2007**, così come previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 9/1999 (termine d'avvio del procedimento). Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR non risultano pervenute osservazioni. La Provincia di Ravenna, in qualità di autorità competente, ha indetto una riunione istruttoria il 16 gennaio 2008, cui ha invitato a partecipare il Comune di Ravenna, l'ARPA e l'AUSL. E' stato inoltre invitato il proponente per l'illustrazione del progetto e per la fase di contraddittorio dovuta ai sensi di legge. A seguito della riunione e della fase di contraddittorio, si è ritenuta la

documentazione sufficientemente esauriente per concludere l'istruttoria e non sono state richieste integrazioni.

Si ritiene, in base alla documentazione presentata, che il valore complessivo dell'opera indicato al proponente in euro 237.300 sia congruo; pertanto le spese istruttorie sono quantificate, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 9/1999 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1238/2002 in euro 47,46 (0,02% del valore dell'opera).


SU proposta del responsabile del procedimento;

DISPONE

1. assumere la decisione di **non assoggettare** il Progetto del "nuovo stoccaggio di nitrato ammonico fertilizzante ad alto titolo di azoto" presentato dalla società Yara Italia spa per lo stabilimento di Ravenna **ad ulteriore procedura di VIA** prevista dal decreto legislativo n. 152/2006, con le seguenti prescrizioni di cui tenere conto ai fini del rilascio del permesso di costruire e di tutte le autorizzazioni, pareri e nullaosta finalizzati alla realizzazione dell'opera:
 - a. ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in oggetto dovrà essere acquisito il progetto definitivo di dettaglio e il parere di fattibilità da parte del Comitato Tecnico Regionale;
 - b. poichè la relazione non contiene elementi sufficienti per definire gli scenari acustici in essere e previsti dopo l'intervento, si chiede di elaborare e presentare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto una valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente, che contenga almeno i seguenti elementi:
 - b1) Descrizione dettagliata delle tipologie di insediamenti produttivi e delle sorgenti sonore responsabili del clima acustico attuale, corredata di planimetria comprendente, oltre all'area in progetto, un intorno tale da individuare la presenza di ricettori.
 - b2) Caratterizzazione acustica delle sorgenti individuate e previste secondo criteri oggettivi dettati dalla giurisprudenza (decreto ministeriale 16/3/1998) o dalle norme tecniche (UNI) di settore in base alle sorgenti sonore considerate. La relazione e la rappresentazione dei risultati dovranno seguire l'Allegato D del decreto ministeriale 16/3/1998 a firma di Tecnico Competente in Acustica che ha effettuato le determinazioni e redatto il documento.
 - b3) Le modalità di esecuzione e le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche rappresentative, evidenziate nello spazio e nel tempo, i cui criteri di analisi dovranno seguire la UNI 9884 come indicato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 673/2004.
 - b4) La valutazione di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti sia da misure che da calcoli previsionali descrivendo modello e dati di input utilizzati. La valutazione e la rappresentazione dei risultati hanno seguito le norme tecniche UNI di settore.
 - c. Con riguardo all'attività di cantiere, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti ambientali prodotti, con puntuale rispetto di tutti gli accorgimenti in materia di attività di cantiere indicati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2002; in particolare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei mezzi dovranno essere contenute attraverso l'umidificazione dei depositi dei materiali temporanei, la bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato, nonché la pulizia dei camion.
2. determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 47,46 (diconsi quarantasette//46), ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 9/1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238.

Si ricorda che l'esito positivo della procedura di verifica (screening) non comprende e
sostituisce le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri ed i nulla osta comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dot. Stenio Naldi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stenio Naldi', written over the printed name.

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 06/02/2008, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 06/02/2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
.....

ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
.....

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.



Provvedimento n. 485
Classificazione: 09-11-09 2006/72/0

del 03/08/2007

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 N. 152 E S.M.I. - LEGGE REGIONALE N. 5/06 - LEGGE REGIONALE N. 13/06. DITTA YARA ITALIA SPA AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), VIALE CORSICA N. 7 - SITO STABILIMENTO YARA ITALIA SPA, V. BAIONA 107, COMUNE DI RAVENNA. CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEI TERRENI.



SETTORE TUTELA AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Reg. N. 366

IL DIRIGENTE

Esatte L. 0.52

IL RESPONSABILE

VISTO l'atto di approvazione prot. 5581 del 23/01/2006 (ns PG 2006/6906) con il quale il Comune di Ravenna ha approvato il progetto documento "Progetto Preliminare e Definitivo di bonifica dei terreni" per il Sito stabilimento Yara Italia spa, ubicato in v. Baiona n. 107, comune di Ravenna, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

VISTA la nota di Yara Italia spa ns. prot. n. 2007/49712, del 13/06/07, con cui è stata trasmessa la "Relazione di fine lavori attività di bonifica di hot spot" relativa alla bonifica dei terreni della stabilimento Yara Italia spa;

VISTO CHE, per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, è stata avviata una procedura separata in accordo con le altre ditte operanti sulle aree ex Stabilimento Enichem (ora Polimeri Europa spa), e che per essa è attualmente in corso di approvazione il Progetto Preliminare ai sensi del DM 471/99;

VISTO CHE pertanto, gli interventi sulla falda risultano di fatto stralciati dalla presente procedura che si è conclusa per i terreni;

VISTA la relazione dell'Ufficio in cui sono descritte le fasi dell'intervento realizzato e le attività di verifica e controllo svolte con il concorso dei servizi ARPA;

Tutto ciò premesso,

- Preso atto della "Relazione di fine lavori attività di bonifica di hot spot" ed analisi allegata relativa all'intervento di bonifica dei terreni nel Sito stabilimento Yara Italia spa, ubicato in comune di Ravenna, v. Baiona n. 107 - così come identificata nella planimetria A) allegata al presente provvedimento - presentato dalla ditta Yara Italia spa avente sede legale in comune di Milano (MI), viale Corsica n. 7;
- Verificato che la Ditta in oggetto ha provveduto ad inviare copia della relazione tecnica ed analisi allegata sopra indicate anche ad ARPA Sezione Provinciale di Ravenna, la quale ha provveduto ad effettuare i sopralluoghi e le verifiche in campo;
- Vista la documentazione relativa alle verifiche analitiche effettuate sulla qualità dei suoli e preso atto che le acque sotterranee sono parte integrante di una altra procedura di bonifica che vede coinvolte le aree ex Stabilimento Enichem (ora Polimeri Europa spa);
- Vista altresì la documentazione allegata sulle verifiche effettuate da ARPA;

- Dato atto che dalla documentazione agli atti e sulla base dei dati analitici riscontrati la qualità dei terreni del Sito stabilimento Yara Italia spa, dopo gli interventi di bonifica, risulta conforme ai limiti di accettabilità previsti dal DM 471/99, colonna B tabella 1 allegato 1, per "siti ad uso commerciale ed industriale";

VISTO il titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 ("Norme in materia ambientale");

VISTO L'art. 5 della LR n. 5 del 1/06/2006 stabilisce che "le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati".

VISTO L'art. 25 della LR n. 13 del 28/07/2006 ha integrato la norma precedente, aggiungendo alla fine del comma 1 dell'art. 5 il seguente periodo: "Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio".

VISTO l'art. 248, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 che stabilisce che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

CERTIFICA


1. Che le opere realizzate e gli interventi effettuati sui terreni dalla Ditta Yara Italia spa avente sede legale in comune di Milano (MI), viale Corsica n. 7, per l'intervento di bonifica nel Sito stabilimento Yara Italia spa, ubicato in comune di Ravenna, v. Baiona n. 107 - così come identificata nella planimetria A) allegata al presente provvedimento - risultano conformi al progetto di bonifica dei terreni approvato dal Comune di Ravenna e pertanto gli interventi previsti dal progetto si possono ritenere completati.
2. Gli accertamenti di verifica effettuati nel Sito stabilimento Yara Italia spa dai servizi ARPA e dalla Ditta, secondo le modalità e criteri concordati con ARPA stessa, non evidenziano, per i parametri ricercati, superamenti dei limiti di accettabilità nei terreni previsti dal DM 471/99, tabella 1 allegato 1, colonna B per "siti ad uso commerciale ed industriale".
3. Il Sito stabilimento Yara Italia spa, ubicato in comune di Ravenna, v. Baiona n. 107, così come identificato nella planimetria A) allegata al presente provvedimento, è pertanto restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche del Comune di Ravenna.

Restano salvi gli ulteriori interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, da realizzare sulla matrice acque sotterranee, che è ricompresa e sottoposta ad iter separato, in accordo con le altre ditte operanti sulle aree ex Stabilimento Enichem (ora Polimeri Europa spa); per esse è attualmente in corso di approvazione il Progetto Preliminare ai sensi del DM 471/99.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. *Stefano Naldi*

FIG.4 - ISOLE DI PERTINENZA HYDRO AGRI



PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 03/08/2007, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 03/08/2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

P.G. 2580/09

1538



Comune di Ravenna

RAVENNA, 01/09/2009

SERVIZIO

AMBIENTE ED AREE VERDI

PIAZZALE FARINI 21 - 48100 RAVENNA

TEL. 0544. 482255 - 0544 482384

FAX 0544 482467 OPPURE FAX 0544.482250

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna	
AL NUMERO	417
IN DATA	08/09/2009
FIRMA	

Oggetto: Approvazione Progetto Operativo di Bonifica e messa in sicurezza operativa della falda superficiale sottostante l'Area Ex Stabilimento Enichem Spa (attualmente definita Stabilimento Multisocietario), presentato unitariamente dalle Aziende sottoclenate con stabilimento in Via Baiona - nn. 107 e 182 - 48100 - Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

- Visto il Piano della caratterizzazione P.G. 22697/01, presentato in data 27.04.2001 e successive integrazioni del 19.11.2001, consegnate dall'allora "Società Enichem Spa", con sede in Via Baiona 107 - 48100 Ravenna, relativamente a terreni e falda delle Aree di proprietà, approvato in data 21.12.2001, con Atto P.G. 64845/01, con osservazioni e prescrizioni;
- Visti gli esiti del Piano di caratterizzazione presentati da Polimeri Europa Spa, nel frattempo subentrata ad Enichem Spa, con documentazione P.G. 52751/03 del 25.08.2003 e il parere espresso al riguardo dal Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, sentita la Conferenza dei Servizi, trasmesso in data 16.03.2004 alla stessa Polimeri Europa;
- Tenuto conto che in data 12.07.2005 era stata consegnata, a nome di Polimeri Europa e Aziende coinsediate in Area Ex Stabilimento Enichem (allora costituite da Polimeri Europa Spa, Enipower Spa, Yara Italia Spa, Rivoira Spa, Great lakes Manufact. Italy Srl, Ineos Vinyls Italia Spa, Ecofuel Spa, Endura Spa, Borregaard Italia Spa, Vinavil Spa, Ravenna Servizi Industriali SepA, Syndial Spa, e Società Ecologia Ambiente Srl - Numero civico di Via Baiona n. 182) documentazione denominata "Progetto di messa in sicurezza della falda superficiale" per l'area sottostante le sopraccitate Aziende;
- Tenuto conto inoltre che in seguito a Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 28.07.2005 ai fini della valutazione della documentazione presentata, è stato trasmesso in data 29.08.2005 dal Servizio Ambiente del Comune di Ravenna il relativo parere alle Aziende interessate sopramenzionate;
- Osservato che con tale parere, oltre ad esprimere una serie di osservazioni e necessità di chiarimenti, veniva rilevata la sostanziale impossibilità di esprimere una valutazione definitiva sul Progetto, se non a seguito della definizione di un Modello Concettuale della falda, motivo per il quale si esprimeva la necessità della Presentazione di un Piano di Caratterizzazione complessivo, redatto ai sensi del D.M. 471/99, sia per raccogliere i dati esistenti sullo stato di qualità della falda sottostante le Aree relative ai diversi soggetti industriali, sia per definire in generale i dati ed i campionamenti ulteriormente necessari per la omogeneizzazione complessiva delle conoscenze;
- Visto che in data 9.12.2005 è inoltre pervenuto al Comune di Ravenna (documento P.G. 98732/05 datato 29.11.2005), il Piano di caratterizzazione della falda superficiale relativa all'Area dello Stabilimento Multisocietario, ossia all'Area Ex Stabilimento Enichem, nella quale erano attivi i soggetti industriali sopraindicati;
- Tenuto inoltre conto che Polimeri Europa, in data 15.12.2005, ha inviato comunque, ai fini dell'ottemperanza all'Atto P.G. 64845/01, rilasciato in data 21.12.2001 e parere N/o Prot.n.140 del 16.03.2004 sugli esiti del Piano di caratterizzazione (documentazione P.G. 52751/03 del 25.08.2003) i dati (documentazione P.G. 100836/05 del 15.12.2005) sugli esiti delle indagini integrative sulla falda da tali Atti previsti, relativamente alle Aree sottese alla stessa Polimeri Europa, dati in ogni caso contenuti e ricompresi nel sopraccitato documento P.G. 98732/05;
- Vista l'approvazione del **Piano di Caratterizzazione** avvenuta ai sensi del D.M. 471/99, normativa allora vigente, con Atto del 20.01.2006 - P.G. 5577/06;

- Visto il parere espresso con nota del 26.06.2006. P.G. 58600/06, rispetto agli esiti della prima delle due campagne previste in ordine al monitoraggio della falda superficiale di sito, con indicazioni prescrittive rispetto alla conduzione ed ottimizzazione della seconda campagna di monitoraggio;
- Visto il documento del 05.06.2007 - P.G. 54402/07 presentato quale "Progetto Preliminare per la falda superficiale di sito" da Polimeri Europa e Aziende coinsediate nello Stabilimento Multisocietario (Area Ex Stabilimento Enichem) e documento integrativo P.G. 63044/07 del 20.06.2007, ugualmente da queste presentato relativo a richiesta di anticipazione e prolungamento delle prove pilota nell'Isola 23, ed infine il documento del 05.06.2007 - P.G. 54403/07, presentato specificamente come "Progetto Preliminare di Bonifica dei terreni e della falda dell'Isola 22;
- Vista l'Approvazione del suddetto "**Progetto preliminare per la falda superficiale di sito**", avvenuta con Atto P.G. 74026/07 dell'01.08.2007;
- Vista la presentazione, con documento pervenuto al Comune di Ravenna in data 03.02.2009 - P.G. 9870/09 del "**Progetto di Bonifica della falda superficiale di sito**".
- Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 18 giugno 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 25.06.2008 e vigente a far data dal 26.06.2008;
- Tenuto conto degli esiti degli incontri tecnici tenutisi relativamente al suddetto progetto in data 24.02.2009, 07 maggio 2009 e 04.06.2009, che hanno fra l'altro portato le Aziende sopraccitate a fornire nota e documento integrativo/correttivo del 30.06.2009, pervenuto in data 02.07.2009 - P.G. n. 67332/09, rispetto al progetto già presentato;
- Sentita la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 ed ai sensi dell'art. 242, tenutasi in data 07.07.2009;
- Visto il D.Lgs 152/2006, Leggi Reg. 5/2006 e 13/2006 e s.m.i, per le parti attualmente vigenti;

APPROVA

ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., L.R. n. 5/2006, integrata e modificata dalla L. R n. 13/2006, per le parti ancora vigenti in base alla sentenza della Corte Costituzionale del 18 giugno 2008, così come sopra richiamata, il documento P.G. 9870/09 del 03.02.2009, presentato quale "**Progetto di Bonifica della falda superficiale di sito**" costituente Progetto Operativo ai sensi del D.lgs n. 152/06 e documento integrativo del 30.06.2009, pervenuto in data 02.07.2009 - P.G. 67332/09, presentati da Polimeri Europa e Aziende coinsediate nello Stabilimento Multisocietario (Area Ex Stabilimento Enichem) e precisamente presentati da Polimeri Europa Spa, Enipower Spa, Yara Italia Spa, Rivoira Spa, Acomon Srl (ex Chemtura Srl), Vinyls Italia Spa, Ecofuel Spa, Endura Spa, Borregaard Italia Spa, Vinavil Spa, Syndial Spa, Herambiente srl (ex Società Ecologia Ambiente Srl), Ravenna Servizi Industriali ScpA, Cray Valley Italia Srl e Carburanti del Candiano Spa per la falda sottesa alle aree evidenziate nelle Planimetrie allegate al Progetto medesimo, riferibili ai numeri civici 107 e 182 di Via Baiona, con le seguenti considerazioni e prescrizioni:

- Il documento fornisce le indicazioni progettuali definitive ed operative sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio e delle indagini complessivamente condotte negli ultimi anni per la formulazione di un modello concettuale del sito e della falda sottostante lo Stabilimento Multisocietario, che oggi si configura come modello concettuale definitivo, fondato inoltre sui risultati di prove pilota, come riportate dall'Atto di Approvazione del Progetto Preliminare, che miravano ad appurare sul campo la possibilità di intervento e confermare o meno i risultati delle prove di laboratorio precedentemente eseguite;
- I risultati delle campagne di monitoraggio della falda integrate dalle più recenti verifiche mostrano la presenza di zone in cui la falda sottesa alle varie aree presenta una contaminazione diffusa di lieve entità ed aree in cui la falda presenta contaminazioni specifiche più significative, in corrispondenza delle seguenti Isole: **Isola 4** con contaminazione da BTEXS - **Porzioni dell'Isola 5** con contaminazione prevalente da Idrocarburi e Cicloesano - **Isola 17**, con contaminazione praticamente esclusiva da BTEXS - **Isola 19** con contaminazione prevalente da MtBE - **Isola 22**, sia nella porzione oggi di proprietà di Carburanti del Candiano (di seguito C.D.C.) sia in quella di Vinyls Italia Spa, con contaminazioni prevalenti da esaclorobutadiene (HCBd) e cloruro di vinile - **Isola 23**, con contaminazione prevalente da 1,2 dicloroetano e cloruro di vinile - **Isola 25 Nord** (precedentemente indicata come Area VII Traversa), con contaminazione da solventi clorurati,

organo aromatici e presenza di azoto ammoniacale - **Isola 28**, con contaminazione praticamente esclusiva da solventi clorurati e MtBE - **Zona Nord (Aree A e B)** con contaminazione praticamente esclusiva da organo clorurati, organo aromatici e MtBE, come descritto più in dettaglio nei documenti P.G. 54402/07 del 05.06.2007 e P.G. 9870/09 del 03.02.2009.

- Si prende atto del fatto che, in base alla normativa vigente in materia, ossia il D.Lgs n.152/06 e s.m.i., sono state implementate nel sito analisi di rischio, per la valutazione della necessità di interventi di bonifica nella falda superficiale di sito, tenendo conto anche di quanto indicato dal D.Lgs n. 04/08, correttivo dello stesso D.Lgs n. 152/2006, il quale prevede che per le risorse idriche sotterranee il punto di conformità sia posto in corrispondenza del confine di sito, a valle idrogeologica, punto in cui è richiesto il rispetto delle C.S.C..
- Si concorda inoltre con la metodologia adottata che ha previsto la predisposizione di: **a) Analisi di rischio su "Area Tipo"**, per rappresentare le aree interne al sito non individuate come porzioni a contaminazione specifica, alimentata dalle concentrazioni di una serie di contaminanti indice, ossia i contaminanti presenti all'interno del sito, calcolando così le relative CSR (definite come CSR_{AT}) accettabili come rischio sanitario – ambientale per soggetti esposti on site e che garantiscano inoltre il rispetto delle CSC nel punto di conformità al confine del sito. In tutte le aree valutate come Aree Tipo, per i parametri non rientranti tra i contaminanti indice, ma che potranno essere rilevati durante le future campagne di monitoraggio, rispetto alla proposta di considerare la nuova CSR_{AT} come 20 volte la CSC corrispondente, si ritiene opportuno altresì utilizzare un rapporto pari a 6 volte le rispettive CSC (poiché tale è il più basso valore di rapporto tra CSR_{AT} e CSC ricavato per i parametri di Tabella 2.1 della Relazione) ovvero eseguire una nuova AdR che tenga conto anche di tale contaminante. Tale nuova CSR_{AT} sarà utilizzata, come le altre, al fine di stabilire l'eventuale necessità di intervento o di approfondimento del monitoraggio, **b) Analisi di Rischio relative alle Aree a contaminazione specifica** al fine di determinare la necessità di eventuali interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa. Le Analisi di Rischio sono state applicate alla matrice satura, considerando, come già evidenziato, i lavoratori on site come bersagli, calcolando quindi le relative CSR_{spec} che rappresentano gli obiettivi per gli interventi di bonifica in tali aree o valori di riferimento per il monitoraggio periodico per le aree risultate conformi, **c) Rispetto delle CSC** (coincidenti con le CSR) per i piezometri localizzati ai **confini del sito** in oggetto, punto di conformità ai sensi del D.Lgs 04/08 per la risorsa idrica sotterranea. Tali valori sono tenuti sotto controllo mediante lo specifico "Protocollo di Monitoraggio", discusso più sotto.
- Relativamente agli esiti delle Analisi di Rischio sopraccitate, si prende atto che dal confronto, nelle aree a contaminazione specifica, delle concentrazioni rilevate nelle attività di indagine con le CSR_{spec} emerge quanto segue:

A - per le acque di falda sottese alle: Isola 4, Isola 5, Isola 17, Isola 19, Isola 22 nella porzione Vinyls Italia Spa denominata Area A e Zona Nord area B risultano attualmente situazioni di conformità, in quanto le concentrazioni riscontrate in tali aree sono $< CSR_{spec}$, quindi attualmente non si evidenzia necessità di interventi di bonifica. Per tali aree viene previsto un monitoraggio specifico al fine di prevenire gli effetti di un'eventuale significativa migrazione dei contaminanti verso altre aree interne e/o esterne al sito e l'andamento delle eventuali contaminazioni che potrebbero originarsi per effetto delle operazioni di bonifica dei terreni soprastanti. Le verifiche di tali monitoraggi sono intesi come analisi dei trend delle concentrazioni sia al contorno, cioè nei piezometri della rete specifica, sia alla fonte, cioè nei piezometri interni all'area stessa; significative modifiche dei trend dovranno essere, così come previsto dal protocollo di monitoraggio, valutate con gli Enti in modo da concordare eventuali azioni da porre in opera. In generale, comunque, i contaminanti andranno ricercati, quantificati e trasmessi ad Enti e Servizi (nei modi e nelle forme specificati più sotto) singolarmente e non sotto forma di famiglie. Per quanto concerne i contaminanti non caratteristici delle aree a contaminazione specifica, i valori di riferimento sono le CSR_{AT} .

B - per le acque di falda sottese alle altre Isole ed Aree a contaminazione specifica, la situazione presenta diversi aspetti, anche in relazione ad interventi di bonifica in atto sui terreni soprastanti ed in particolare: **1) nell'Isola 22 – porzione C.D.C.** è in atto un intervento di bonifica per la risoluzione della contaminazione rilevata nei terreni superficiali. Per quanto riguarda la porzione dei

terreni saturi, le tecnologie sperimentate si sono dimostrate inefficaci nella degradazione del contaminante principale, ossia l'HCBD; pertanto sono stati proposti criteri di protezione da adottare nel caso di costruzione di edifici ad uso dei lavoratori, oltre ad uno specifico monitoraggio della contaminazione 2) nell'Isola 22 – porzione Vinyls Italia Spa risulta non conforme la porzione Nord in riferimento allo scenario outdoor e pertanto è stato previsto nell'area un intervento di messa in sicurezza consistente in una asfaltatura e manutenzione/ripristino delle parti già asfaltate; 3) Nell'Isola 23 sono altresì previsti interventi di bonifica sulla matrice satura in due fasi successive, una di pretrattamento nell'Area B, mediante P & Treat su un'area di circa 1200 m², al fine di portare le concentrazioni dei contaminanti sopraindicati a concentrazione idonea al successivo trattamento con EHC su tutta l'area contaminata, pari a circa 7000 m². In base al documento, il test in corso sarà esteso al fine di un corretto dimensionamento dell'intervento definitivo e le attività in campo di P&T saranno prolungate per garantire la continuità di rimozione dei contaminanti in attesa dell'implementazione dell'impianto a dimensione definitiva che verrà indicato in documento specifico; 4) nell'Isola 25 Nord si rileva il superamento delle CSRspec relativamente a composti organo clorurati: ciò rende necessari interventi di bonifica e/o messa in sicurezza sulla matrice satura; la ricerca tuttavia di idonea tecnologia in rapporto alla situazione chimico fisica delle acque ha attestato l'inefficacia di molte delle tecnologie applicabili, presumibilmente per l'elevata presenza di azoto ammoniacale. Il progetto ha ritenuto di privilegiare pertanto interventi di capping superficiale atti ad impermeabilizzare le superfici interessate (circa 7500 m²) con geocomposito bentonitico, "strati di regolarizzazione", sottofondi stradali ed asfaltature superficiali; inoltre è previsto l'applicazione di un sistema di drenaggio delle acque superficiali ed eventuali vapori prodotti nel sottosuolo con un monitoraggio periodico delle strutture e dell'acquifero superficiale dell'area. 5) nell'Isola 28 sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza (aree sottostanti le pipe line di ammoniaca) con parziale rimozione dei terreni contaminati seguiti da capping superficiale e interventi di rimozione rifiuti nelle parti libere da strutture fino a circa 3 metri. Questo ha portato a riduzioni significative delle concentrazioni dei contaminanti nell'acquifero, che si ritiene siano destinate a proseguire con il completamento del sistema di messa in sicurezza permanente in corrispondenza del bacino di contenimento serbatoi; si ritiene quindi, in questa fase, di predisporre un sistema di monitoraggio specifico dell'area, sia per valutare l'andamento della concentrazione dei contaminanti, da verificare in rapporto alle CSRspec, sia per valutare opportunamente eventuali significative migrazioni dei contaminanti. 6) nella Zona Nord Area A (vasche ex Cementificio), per la porzione dell'area ubicata in corrispondenza del confine di sito, come già sopra evidenziato, le CSR sono state poste pari alle CSC come previsto dal D.Lgs 04/08. Relativamente alla matrice terreno è in corso un intervento da parte di Syndial che permetterà di ridurre l'inquinamento in falda proveniente dalla sorgente primaria, costituita dal materiale all'interno delle vasche; è previsto uno specifico monitoraggio, ad intervento realizzato, per verificare se la qualità dell'acquifero, in particolare al confine di sito, sia stata ricondotta entro i livelli delle CSC, come previsto; in caso contrario dovrà essere dato corso ad intervento di bonifica quale ad esempio, come menzionato nel documento, un sistema di pompaggio con successivo trattamento delle acque di falda o la messa in opera di una barriera passiva che permetta il trattamento delle acque medesime defluenti attraverso la barriera stessa. In tal caso dovrà essere presentata, mediante documentazione separata, la scelta progettuale selezionata, il suo dimensionamento, etc..., in base anche agli esiti dei monitoraggi, ai fini della predisposizione ed attivazione del sistema; l'intervento potrà essere approvato, se condiviso, con Atto separato ed integrativo rispetto al presente, con l'inserimento di tutte le prescrizioni ritenute necessarie e/o le condizioni ed i limiti per il funzionamento degli impianti e del sistema in generale. 7) al confine Sud Ovest (SW) ed al confine della porzione di Isola 16 con l'esterno, risultano superamenti delle CSC; è pertanto prevista l'attivazione di due distinti sistemi di emungimento, dettagliati nelle loro caratteristiche e posti a barriera che provvederanno all'invio delle acque contaminate nella rete fognaria "acque di processo organiche" e quindi verso l'Impianto di depurazione di "Herambiente srl" (ex "Società Ecologia Ambiente Srl") alle condizioni previste dal Regolamento consortile del sito Multisocietario. E' previsto inoltre un monitoraggio periodico in corrispondenza dei piezometri delle aree a confine, che permetta di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica.

Per le Aree sopradescritte, in rapporto a quanto rilevato nei sopraccitati punti A e B 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7), tenuto conto delle condizioni operative e/o specifiche dettagliate nel documento del 03.02.2009 – P.G. 9870/09 denominato “Progetto di Bonifica della falda superficiale di sito”, nonché nel documento integrativo P.G. 67332/09 sopraccitato e di quanto determinato nell’Atto di Approvazione del progetto preliminare P.G. 74026/07 dell’01.08.2007, si determina quanto segue:

1. Si concorda che, relativamente alle **Isole 4, Isola 5, Isola 17, Isola 22 nella porzione Vinyls Italia Spa denominata Area A e Zona Nord Area B di cui al Punto A**, in relazione alla attuale situazione di conformità alle CSRspec non si evidenziano necessità di interventi di bonifica; si approvano quindi, relativamente ad esse i monitoraggi specifici, (compiuti con la frequenza determinata nel documento), al fine di valutare eventuali modifiche alla situazione analitica dei contaminanti e l’eventuale significativa migrazione di questi verso altre aree interne e/o esterne. Relativamente all’**Isola 19** invece, in aggiunta alla proposta di monitoraggio, dovrà essere ricercato anche il Benzene, essendo tale inquinante presente all’interno dell’isola in concentrazione confrontabile all’MtBE, unico parametro proposto per il monitoraggio specifico.
2. Relativamente all’**Isola 22**, sono due le porzioni non conformi (**Vinyls Italia Spa Area B e Area CDC**). Per quanto riguarda l’Area CDC, la previsione di progetto individua la costruzione di ambienti per uso indoor su una superficie in cui l’applicazione dell’AdR evidenzia concentrazioni > CSRindoor. **Alla definizione esatta del reale “rapporto fra volume indoor ed area di possibile infiltrazione” (parametro L_b nell’applicazione dell’AdR) dovrà essere ricalcolata la CSR indoor al fine di valutarne la compatibilità con le concentrazioni di HCBD presenti nell’area destinata alla costruzione, imponendo la “frazione areale di frattura” (η) pari a 0.0001, accettabile solamente a seguito di caratteristiche costruttive degli edifici come da Allegato 2 della Relazione e/o ad interventi che dal punto di vista ingegneristico possano essere considerati equivalenti e/o ulteriormente più cautelativi. Se non risulteranno idonei i parametri costruttivi esatti dell’edificio, dovranno essere evidenziate altre possibili posizioni del fabbricato (destinato al lavoro indoor) al fine di avere concentrazioni di HCBD compatibili con la CSRindoor calcolata.** Oltre alla costruzione di ambienti ad uso indoor (officina e uffici), sull’area è prevista la costruzione di un impianto: se per tali lavori sarà necessaria l’infissione di palificazioni, queste dovranno presentare una tecnologia tale da garantire e preservare la continuità del setto a bassa permeabilità che si trova circa a 14 m di profondità su quasi tutta la superficie dello stabilimento. Tali palificazioni non dovranno quindi essere il veicolo per il trasporto della contaminazione della falda superficiale alla profonda. Tutto quanto sopra riportato per l’Isola 22 Area CDC dovrà essere presentato in fase di istruttoria di Permesso di Costruire per il nuovo impianto ai fini di una nuova valutazione Arpa/AUSL. Nel progetto operativo di bonifica è previsto anche uno specifico monitoraggio della contaminazione, oltre ad azioni di monitoraggio per le condizioni di sicurezza per i lavoratori indoor, che si approvano col presente documento. Nella **porzione Vinyls Italia Spa Area B**, è previsto un intervento di messa in sicurezza consistente in una asfaltatura e manutenzione/ripristino delle parti già asfaltate ed uno specifico monitoraggio. Relativamente a tale monitoraggio, in occasione della trasmissione dei dati relativi alla prima campagna, con le modalità di seguito indicate, dovrà essere individuato uno o più piezometri profondi, utili a seguire l’eventuale evoluzione della contaminazione profonda nel tempo, soprattutto in seguito a nuove costruzioni previste nelle aree adiacenti.
3. Nella falda sottesa all’**Isola 23** si approvano gli interventi di bonifica previsti sulla matrice satura in due fasi successive, la prima che consiste nel pretrattamento mediante P & Treat, al fine di portare le concentrazioni dei contaminanti sopraindicati a concentrazione ottimale, convogliando i reflui ad impianto di trattamento dedicato per l’abbattimento dei composti organo clorurati, per poi addurre le acque alla “rete fognaria di processo” a servizio dello Stabilimento Multisocietario” e la seconda fase che avverrà con successivo trattamento con EHC su tutta l’area contaminata, pari a circa 7000 m². Si approva anche l’estensione del test di P&T attualmente in corso al fine di un corretto dimensionamento dell’impianto definitivo e per garantire la continuità di rimozione dei contaminanti in attesa dell’implementazione dell’impianto a dimensione definitiva; poiché il dimensionamento

definitivo sarà indicato in un documento specifico, potranno essere date al riguardo indicazioni e prescrizioni relativamente al funzionamento del sistema e relativamente agli interventi in itinere. L'impianto di trattamento dedicato per i solventi clorurati prevede la rimozione a più fasi dei composti clorurati tramite:

- a) passaggio attraverso una colonna di air stripping a 2 stadi
- b) trattamento dell'aria in uscita dalla colonna tramite ossidatore catalitico, successivo scrubber e unità di adsorbimento a carboni attivi;

Al riguardo, su parere della Provincia si conferma l'autorizzazione alle emissioni dell'impianto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, alle seguenti condizioni:

- portata Q = 500 Nmc/h;
- Periodicità = 24 h/giorno;
- T = 40° C;
- H = 3 m;
- Sommatoria composti clorurati < 1 mg/Nmc, di cui:
 - ✓ 1,2 dicloroetano < 1 mg/Nmc;
 - ✓ CVM < 0,1 mg/Nmc.

L'emissione deve essere sottoposta ad autocontrolli settimanali per il primo mese di funzionamento e poi mensili per il successivo periodo.

Gli esiti dei controlli devono essere riportati su apposito registro validato da ARPA.

Il punto di emissione deve essere attrezzato e accessibile per il prelievo dei campioni.

Se, al momento di verificare la conformità alle CSR, vi saranno state delle modifiche sulle situazioni al contorno ovvero saranno definite delle previsioni di costruzioni per uso indoor specifiche, dovranno essere ricalcolate le nuove CSRspec.

4. Si approva l'intervento di messa in sicurezza previsto nel documento e si concorda relativamente all'operatività prevista nell'Area denominata **Isola 25 Nord**. Relativamente all'impianto che convoglia i gas interstiziali, sempre su parere della Provincia si autorizzano le relative emissioni a condizione che siano monitorate periodicamente come da progetto verificando inoltre le necessità di sostituzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi. Gli esiti dei controlli e le operazioni di sostituzione dei filtri devono essere riportati su apposito registro validato da ARPA.
5. Al Punto B 5), relativamente all'**Isola 28**, si sottolinea che sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza che hanno portato a riduzioni significative delle concentrazioni dei contaminanti nell'acquifero, le quali, con ogni probabilità, sono destinate a diminuire ulteriormente con il completamento del sistema di messa in sicurezza permanente in corrispondenza del bacino di contenimento serbatoi, migliorando in generale la situazione della falda sottesa. Si ritiene pertanto di concordare, in questa fase, con l'indicazione della predisposizione di un sistema di monitoraggio specifico dell'area, sia per valutare l'andamento della concentrazione di contaminanti all'interno dell'area, in rapporto alle CSRspec, sia per valutare opportunamente eventuali significative migrazioni dei contaminanti all'esterno dell'area e le eventuali problematiche derivanti;
6. **Si concorda, relativamente alla falda sottesa alla Zona Nord Area A (vasche ex Cementificio), per la porzione dell'area in oggetto ubicata in corrispondenza del confine di sito, sull'attuazione dell'operatività prevista al punto B 6), che pertanto è approvata col presente Atto;**
7. **Si concorda, relativamente alla falda sottesa alle aree poste al confine Sud Ovest (SW) e al confine della porzione di Isola 16 con l'esterno sull'attuazione dell'operatività prevista al punto B 7), che pertanto è approvata col presente Atto;**
8. I risultati dei monitoraggi permetteranno di valutare eventuali modifiche alla situazione analitica attuale dei contaminanti e l'eventuale significativa migrazione di questi verso altre aree interne e/o esterne. Significative modifiche dei trend dovranno essere, così come previsto dal protocollo di

monitoraggio, valutate con gli Enti in modo da concordare eventuali azioni da porre in opera e successive eventuali prescrizioni;

9. Relativamente alle considerazioni in merito ai valori di fondo da fissare al punto di conformità a valle idrogeologico per quanto riguarda i metalli, sottolineando che questi sono sempre stati presenti in quantità compatibili con assenza di rischio igienico – sanitario per eventuali recettori a valle, si rimanda a valutazioni di merito successive a questo documento. L'individuazione di tali valori di fondo verrà definita dopo aver effettuato le prossime campagne di monitoraggio secondo quanto previsto dal metodo ISS di prelievo per i siti contaminati.

Come riportato anche nel documento di valutazione del Progetto Preliminare, i principali metalli su cui effettuare le valutazioni di merito sono Ferro, Manganese e Arsenico, I Solfati sono presenti perché legati alla permeazione di acqua di mare, oltre che a gestione storica di impianti, ma la loro presenza poco si discosta dal contenuto naturale e soprattutto difficilmente se ne può abbassare il livello vista la naturalità. La stessa valutazione può essere fatta anche per i livelli di ammoniaca, presenti nelle aree a contorno del sito, ma anche per la gestione storica di impianti.

10. Quale considerazione di valenza generale, si ritiene che l'attestazione di idoneità all'uso di un sito, o il ripristino di una sua idoneità agli usi urbanistici previsti tramite interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, se da una parte rende necessario, come è naturale, mettere in rapporto le situazioni di contaminazione del terreno con quelle di contaminazione della falda, dall'altra non può prescindere dagli aspetti di peculiarità della falda medesima, ossia quella di essere un sistema mobile.

La fattispecie dei casi in essere, unitamente alle considerazioni sopra espresse, porta quindi alle seguenti considerazioni: appare corretto che l'idoneità all'uso dei terreni per i fini consentiti dagli strumenti urbanistici sia attestata sia nei casi di assenza di contaminazione (sotto i valori tabellari delle CSC), sia nei casi di livelli di contaminazione sotto le CSR, nonché nei casi in cui siano stati attuati interventi di bonifica o bonifica con interventi di messa in sicurezza operativa sui terreni.

Tale attestazione, in virtù della condizione "dinamica" della falda e degli interventi operati a seguito dell'attuale atto, comporterà possibili vincoli alle condizioni d'uso sia in rapporto alla situazione dei terreni che in rapporto alla situazione di contaminazione della falda. Tali vincoli potranno qualificarsi come specifiche attenzioni/modalità comportamentali ed operative per usi di superficie in caso di lavori da eseguirsi nell'area (scavi, palificazioni, costruzioni,...etc.) e/o condizionamenti dovuti alle contaminazioni riscontrate, anche variabili nel tempo in ordine alla già evidenziata potenziale mobilità del sistema.

Entrano in questo contesto il protocollo interno predisposto per l'uso di well – point ed i sotto richiamati elementi prescrittivi che le Aziende coinsediate partecipanti al progetto di bonifica dovranno applicare per minimizzazione le possibili perturbazioni del sistema falda.

- ❖ Si approva quindi il Piano Generale di Monitoraggio, di cui al Capitolo 14 della Relazione Generale di progetto, che fra le altre cose indica l'attuale consistenza e tipologia di piezometri a servizio della rete di controllo, attualmente rappresentata da 129 piezometri superficiali (profondità minore di 15 metri) e 78 piezometri profondi per un totale di 207 piezometri. Numero ed ubicazione potranno essere ulteriormente integrati in ragione delle risultanze di monitoraggio. Si approvano in particolare la periodicità generale prevista (punto 14.2.1), modalità e parametri analitici di campionamento (Punto 14.2.2) compresa la proposta di non proseguire ulteriormente col monitoraggio di PCB, etilene, etano, metano e solfuri, poiché non riscontrati in quantità significative nelle campagne già realizzate; si condivide inoltre la proposta che la ricerca di IPA prosegua unicamente nella Zona Nord e nell'isola 5, ove cioè già riscontrati nelle campagne precedenti.
- ❖ Si condivide inoltre la gestione dei dati emersi dal monitoraggio per le Aree interne dello Stabillimento (Punto 14.3.1). In caso di situazioni anomale e/o critiche che obblighino all'attività di cui al punto sopraindicato, questa dovrà essere oggetto di specifico documento che indichi risultati ed operatività proposte, compreso eventuale intervento di messa in sicurezza e/o bonifica.

- ❖ Relativamente ai confini del sito, il Piano di monitoraggio generale prevede l'applicazione di uno specifico protocollo di verifica, valutazione ed intervento differenziato in considerazione delle concentrazioni rilevate (punto 14.3.2). In particolare è approvato il Protocollo proposto in cui vengono previsti quattro livelli di soglia, corrispondenti alle CSC, a "concentrazioni di verifica" (Cver), a "concentrazioni di attenzione" (Catt) ed infine "concentrazioni di intervento" (Cint), a cui sono associate specifiche procedure e/o azioni da intraprendere, dettagliate nello stesso sub capitolo ed in maniera sintetica in tabella 14.2 della Relazione Generale di Progetto. Ogni situazione definita di Caso A, B, C dovrà essere immediatamente segnalato onde rendere possibile qualsiasi osservazione ed indicazione da parte degli Enti Pubblici e di Controllo (Arpa – AUSL), così come le evoluzioni delle situazioni medesime; qualora venisse altresì riscontrata una situazione indicata dalla Relazione come Caso D si potrà procedere con gli interventi di messa in sicurezza che si dovessero rendere necessari, i quali dovranno essere allo stesso modo tempestivamente comunicati e con gli ulteriori passi così come prefigurato nella relazione (Caso D punti 1, 2, 3, 4 e monitoraggio specifico). Tutto ciò che emergerà nei passi procedurali previsti dovrà essere parimenti comunicato, nonché presentato in documento specifico; nel caso si rendano necessari interventi di bonifica, questi saranno oggetto di specifica Approvazione come previsto dal D.lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- ❖ Salvo i casi di necessità di comunicazione immediata indicati al punto precedente relativamente alla operatività previste dal Piano di Monitoraggio al confine di Sito (Capitolo 14 - punto 14.3.2) e/o situazioni che indichino perturbazione rispetto al quadro di contaminazione della falda attualmente delineato e/o in caso di nuovi episodi di contaminazione che diano luogo, per quanto previsto dalle norme, a comunicazioni ai sensi dell'art 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. i dati prodotti con le campagne di monitoraggio della falda superficiale / profonda di stabilimento o delle aree a contaminazione specifica dovranno essere gestiti con idoneo database, che dovrà permettere agli Enti/Services coinvolti dalla presente procedura di:
 - Visualizzare i dati storici
 - Ricostruire gli andamenti
 - Visualizzare la distribuzione della contaminazione.
 - Evidenziare i Vincoli del Modello concettuale utilizzato per le AdR

La ricerca nel database minimamente dovrà poter esser fatta

- Per piezometro
- Per contaminante
- Per area specifica
- Per Isola

La presentazione dei dati dei monitoraggi attraverso tale strumento avrà cadenza annuale. I dati dovranno essere accompagnati da una loro valutazione, seguendo i criteri riportati nella Relazione, comprensiva anche delle azioni intraprese per garantire il rispetto dei vincoli all'utilizzo delle aree derivanti dall'analisi di rischio approvata (indoor Isola 22 CDC e zona ferrovia Isola 25nord) Sempre con cadenza annuale dovrà essere inoltre consegnata una relazione che indichi le attività di controllo/monitoraggio predisposte al fine di garantire il mantenimento dell'efficacia delle strutture costruite per la messa in sicurezza (capping, impermeabilizzazioni...)

- ❖ Si chiede inoltre che siano predisposte planimetrie dello stabilimento Multisocietario, contestualizzate con gli impianti attualmente esistenti, con le aree di progetto con previsione di messa in sicurezza operativa, aree con messa in sicurezza per il rischio da volatilizzazione, aree dove sono presenti edifici per i quali è stata applicata AdR per l'uso indoor, aree per le quali è stata applicata AdR per l'uso outdoor, aree dove non sono state riscontrate necessità di bonifica a valle delle caratterizzazioni. Tali Carte dovranno essere integrate ed aggiornate ad ogni modifica delle condizioni che le hanno generate.

- ❖ Si ritiene inoltre che sia necessario che le Società coinsediate mettano a punto un Protocollo di gestione dei Well-Points, così come prefigurato in relazione, che in base alle influenze stimate dell'attivazione di sistemi di pompaggio sulla distribuzione della contaminazione, indichi per le Aziende insediate a livello dello Stabilimento Multisocietario, operatività ed attività correttive tali da minimizzare le possibili perturbazioni del sistema. Si chiede la presentazione del suddetto protocollo entro sei mesi dall'Approvazione del presente Atto.
 - ❖ Ogni volta che per azioni di ristrutturazione, modifica o nuova costruzione esiste la necessità di infissione di palificazioni, queste devono soddisfare le stesse condizioni già riportate al p.to 2 precedente (relativamente all'Isola 22 Area CDC).
 - ❖ Nel caso in cui emerga la necessità di costruire edifici in aree dove non sia stata valutata l'AdR indoor, questa dovrà essere applicata per verificare la rispondenza alle soglie di rischio per tale uso. Se del caso quindi, dovranno essere adottate le eventuali necessarie misure di mitigazione quali ad esempio l'isolamento del fondo come riportato in Allegato 2 alla Relazione, al fine di poter utilizzare la "frazione areale di frattura" (η) pari a 0.0001, nell'applicazione dell'AdR. Inoltre se edifici esistenti su cui sono state effettuate valutazioni di accettabilità di CSR indoor dovessero subire sostanziali modifiche strutturali, queste dovranno essere valutate in funzione del Modello Concettuale utilizzato e dovrà essere verificata la rispondenza alla CRS ricalcolata.
 - ❖ Visto il modello concettuale del sito utilizzato, che non ha previsto quale via di migrazione il contatto dermico con la falda, ogni volta che questo può avvenire, dovranno chiaramente essere utilizzati idonei DPI.
- ◆ Entro 90 gg. dall'emissione del Presente Atto e, comunque, necessariamente prima dell'attivazione dei singoli cantieri di intervento, le Aziende singolarmente responsabili dei medesimi, in base ai disposti di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 in base a quanto espresso in premessa, dovranno prestare specifica fidejussione Assicurativa/Bancaria fino alla concorrenza del **30 per cento** del costo stimato di intervento ed in particolare quindi pari ad **Euro 139973,00 per la Società Vinils Italia Spa, di Euro 184055,00 per la Società Polimeri Europa Spa, di Euro 34169,00 per la Società Carburanti del Candiano Spa;**
- Il Comune sarà autorizzato ad escutere le fidejussioni in caso di mancata e/o incompleta attuazione degli interventi previsti nel progetto o ritardo ingiustificato, previo invio alla parte inadempiente di specifica Diffida (inviata per conoscenza alla Banca fidejubente), a provvedere entro i successivi 15 gg e successiva ulteriore inadempienza.
- Per effetto della fidejussione la Banca fidejubente si riterrà obbligata a pagare al Comune di Ravenna, entro 15 gg dalla semplice comunicazione alla Banca inviata tramite raccomandata A.R., le succitate somme di **Euro 139973,00 per la Società Vinils Italia Spa, di Euro 184055,00 per la Società Polimeri Europa Spa, di Euro 34169,00 per la Società Carburanti del Candiano Spa, pari al 30 per cento** della spese totali previste per gli interventi definiti l'intervento, senza costituzione in mora e con rinuncia alla preventiva escussione. La fidejussione avrà validità a partire dalla data di emissione della medesima e sino a presentazione di dichiarazione liberatoria da parte del Comune, che verrà concessa dopo il rilascio della attestazione del completamento degli interventi di bonifica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 242 - 13° comma del Dec. Leg.vo n. 152/2006;

CAPO SERVIZIO AMBIENTE
ED AREE VERDI
Dott.ssa Angela Vistoli

sopra esonera da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amm.ne Com.le e gli Organi da essa dipendenti, ferme restando le responsabilità specifiche del tecnico Geologo, del Calcolatore delle strutture, del Direttore dei lavori, dell'Assuntore dei medesimi, nonché del committente.

- 4) Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere presentati gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.
- 5) E' obbligatoria l'osservanza della L.N.46 del 5/3/90 e relative norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti.
- 6) Al sensi del punto 5 della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1677/2005 del 24/10/2005 (Prime indicazioni applicative in merito al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 recante "Norme Tecniche per le costruzioni") prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata l'asseverazione in cui il tecnico professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal suddetto Decreto Ministeriale nonché, se dovuta, la documentazione attinente al progetto esecutivo, di cui all'art.93 del DPR n.380/2001, accompagnata dalla dichiarazione di congruità, di cui all'art.3, comma quarto, della L.R. n.35 del 1984 (come sostituito dall'art.36 della L.R. n.31 del 2002).
- 7) I materiali risultanti da opere di demolizione o scavo, dovranno essere depositati nelle discariche indicate dai competenti uffici comunali. Nel caso che il deposito dei materiali di cui sopra avvenga in altri luoghi, dovrà essere prodotto prima dell'inizio dei lavori, specifico N.O. dell'Amm.ne Provinciale, Parimenti, contestualmente all'inizio dei lavori, anche nel caso in cui le macerie e i materiali di risulta siano depositati nelle discariche autorizzate dai competenti uffici comunali, dovrà essere presentata comunicazione scritta del luogo di scarico delle macerie e dei materiali di risulta.

Si precisa inoltre che:

- A) Se non diversamente sopra specificato, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del presente permesso; quello di ultimazione non può superare i tre anni dalla stessa data di rilascio.
- B) Entro 15 gg. dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.21 della L.R. 31/2002, dovrà essere presentata domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità corredata:
 - a) da richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista;
 - b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.
- C) Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici e le eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale.
- D) In posizione ben visibile dalla pubblica via dovrà essere esposto un cartello riportante:
 - Nome e cognome del titolare del presente atto;
 - Nome e cognome del D.L.;
 - Nome e cognome del costruttore;
 - Estremi dell'atto (P.G., numero, data rilascio);
 - Oggetto dei lavori;
 - Data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori.
- E) Se durante i lavori si dovessero rinvenire manufatti di pubblici servizi o di interesse storico archeologico, dovrà essere usata ogni cautela per non danneggiarli e dovranno essere avvisati gli Uffici e gli Enti proprietari o competenti per legge.
- F) Dovranno essere citati gli estremi del presente atto in tutte le future domande tendenti ad ottenere permessi di costruire o presentazioni di DIA interessanti gli immobili oggetto del presente atto.
- G) Dovrà essere richiesta la voltura del presente permesso, qualora avvengano cambiamenti della titolarità e della effettiva disponibilità dell'area nel periodo intercorrente dalla data del rilascio del presente atto e la richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità.

Alla presente, da esibirsi in cantiere ai Funzionari comunali, agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, sono allegati n. 3 elaborati grafici e relazione tecnica di accompagnamento costituenti il progetto approvato, timbrati dal Servizio Gestione Urbanistica ed E.R.P..

L'INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE COMPORTA, SECONDO I CASI, LA DENUNCIA AL PRETORE O LA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1967 N. 317 E QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA.

Il presente autorizza esclusivamente quanto apparente dai grafici allegati in qualità di nuove opere, e non costituisce pertanto sanatoria di preesistenze non autorizzate con le modalità di legge, anche se rappresentate negli elaborati grafici allegati.



LA DIRIGENTE
CAPO SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Arch. Giorgia Dradi



DET NORSKE VERITAS

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. **CERT-1588-2006-AE-BOL-SINCERT**

Si attesta che / This certifies that
il sistema gestione ambientale di / the environmental management system of

YARA ITALIA S.p.A.

Via Baiona, 107 - 48100 Ravenna (RA) - Italy

È conforme ai requisiti della normativa
Conforms to the environmental management system standard

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004)

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico SINCERT RT - 09
Certification has been granted in conformity with the SINCERT Technical Regulation RT - 09

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:

Industrializzazione e produzione di Fertilizzanti solidi-liquidi e di prodotti tecnici.
Acido nitrico, UAN (Urea-Nitrato Ammonico), Nitrato ammonico e concimi complessi

Industrialisation and production of solid and liquid fertilizers and technical products:
nitric acid, UAN (Urea-Ammonium Nitrate), ammonium nitrate and complex fertilizers

Data Prima Emissione
First Issue Date
2006-04-19

Data di scadenza
Expiry Date
2011-12-20

Luogo e data
Place and date
Agrate Brianza, (MI) 2009-05-15

SINCERT

ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

SGQ Registrazione N. 003A
SGA Registrazione N. 003D
PRD Registrazione N. 003B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit
DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L.

Settore EA : 12

Enrico Battocolo
Lead Auditor

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years

Le aziende in possesso di un certificato valido sono presenti nella banca dati sul sito www.dnv.it e sul sito [sincert \(www.sincert.it\)](http://www.sincert.it) - All the companies with a valid certificate are online at the following addresses: www.dnv.it and www.sincert.it